

## CLXXI SEDUTA

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1968

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA

## INDICE

Pag.

Dimissioni del Governo:

PRESIDENTE . . . . . 3058  
CAROLLO, Presidente della Regione . . . . . 3058

Disegni di legge:

« Norme riguardanti l'Espi e gli altri Enti istituiti con leggi regionali » (297-307/A) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3019, 3020, 3021, 3022  
3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031  
3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3040, 3041  
3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051  
3052D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e  
relatore . . . . . 3013, 3021, 3023, 3027, 3030, 3036, 3037, 3051

SALADINO . . . . . 3014, 3032

SALLICANO . . . . . 3015, 3019, 3031

LOMBARDO . . . . . 3016, 3033

CAROLLO, Presidente della Regione . . . . . 3017, 3020, 3026, 3037  
3040, 3050(Votazione per appello nominale) . . . . . 3019  
(Risultato della votazione) . . . . . 3019TOMASELLI . . . . . 3021, 3023  
FASINO . . . . . 3021, 3028, 3029, 3040LA PORTA . . . . . 3024, 3029, 3031, 3032, 3035, 3039, 3041, 3046  
3047, 3049

DE PASQUALE . . . . . 3026, 3027

(Votazione per scrutinio segreto) . . . . . 3052  
(Risultato della votazione) . . . . . 3052« Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti destinati a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti legislativi » (391/A)  
Discussione:

PRESIDENTE . . . . . 3053, 3054

FASINO, Presidente della Commissione e relatore . . . . . 3053

(Votazione per appello nominale) . . . . . 3057  
(Risultato della votazione) . . . . . 3058« Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 » (390/A)  
(Discussione):PRESIDENTE . . . . . 3054, 3055, 3056  
FASINO, Presidente della Commissione e relatore . . . . . 3054  
GIACALONE VITO . . . . . 3054  
RUSSO MICHELE . . . . . 3054  
BUTTAFUOCO . . . . . 3055  
DI BENEDETTO . . . . . 3055  
(Votazione per appello nominale) . . . . . 3058  
(Risultato della votazione) . . . . . 3058

« Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie. - Modifiche alla legge 12 aprile 1967, n. 35 » (313):

(Votazione per appello nominale) . . . . . 3056  
(Risultato della votazione) . . . . . 3057

« Norme integrative della legge 13 marzo 1959, n. 4 » (306):

(Votazione per appello nominale) . . . . . 3057  
(Risultato della votazione) . . . . . 3057

Interrogazioni (Annunzio) . . . . . 3011

La seduta è aperta alle ore 10,05.

MATTARELLA, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MATTARELLA, segretario ff.:

« All'Assessore agli enti locali per conoscere le ragioni per cui la Commissione regionale di finanza ad oggi non ha ancora provveduto in ordine alla deliberazione del comune di Messina, avente per oggetto l'acquisto delle attrezzature necessarie per il servizio di nettezza urbana.

La detta decisione si rende urgente e necessaria al fine di consentire, con minore onere finanziario e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, il proseguimento diretto del servizio iniziato il 22 novembre scorso » (560).

DE PASQUALE - MESSINA.

« All'Assessore al lavoro e alla cooperazione per conoscere i motivi che hanno impedito sino ad ora di rendere operante la legge 27 dicembre 1954, numero 51, riguardante norma per la disciplina del lavoro di facchinaggio nella Regione siciliana, che aveva lo scopo di eliminare uno stato di acuto disagio nascente dalle arretrate e corporative consuetudini esistenti, attraverso una regolamentazione moderna e democratica da realizzarsi con la partecipazione delle categorie interessate.

Per conoscere altresì quali determinazioni intende prendere per rendere operante la predetta legge, tenendo presente che successivamente è stata emanata la legge nazionale 3 maggio 1955, numero 407, che non può operare in Sicilia, vigendo la superiore legge.

Tale paradossale situazione che vede inoperanti due leggi aventi le stesse finalità, ha creato e mantiene una situazione insostenibile e caotica fra i lavoratori del settore che restano così esposti a forme incivili di sfruttamento » (561).

ROSSITTO - MESSINA.

« Al Presidente della Regione per sapere se è a sua conoscenza lo stato di gravissimo disagio in cui versano gli studenti della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

Infatti, come è noto, essi sono costretti, dopo il biennio, a proseguire gli studi presso politecnici lontani dalla loro residenza, con oneri considerevoli, che non da tutti possono essere agevolmente affrontati. Ne consegue un superaffollamento delle facoltà di Genova, Torino, Milano, Napoli, Roma a tutto danno della validità e della proficuità dell'insegnan-

mento, e una dispersione conseguente alla strutturazione del sistema. Il caso è manifestamente gravissimo specie ove si voglia raccordarlo con la politica industriale programmata dalla Regione siciliana. Infatti nessuna politica del genere può essere ritenuta valida ove non si provveda all'istituzione di una scuola che assicuri una efficace dirigenza tecnica che può essere espressa soltanto da una funzionante e funzionale facoltà di ingegneria. Non solo: ma potrebbe finalmente realizzarsi quell'avvento dei tecnici che è stato a tutt'oggi bloccato dalla invadenza di clientele politiche che hanno mortificato e continuano a mortificare la politica industriale siciliana.

Per sapere, infine, quali provvedimenti intenda adottare e, soprattutto, quali passi intenda muovere presso gli organi responsabili perché venga realizzata a Catania la facoltà nella sua interezza, con le necessarie attrezzature e con precisi e validi programmi di studio » (562). (L'interrogante chiede la risposta scritta)

LA TERZA.

PRESIDENTE. Avverto che delle interrogazioni testè annunziate, quella con risposta scritta è stata già inviata al Governo, quella con risposta orale sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta a suo turno.

**Discussione del disegno di legge: « Norme riguardanti l'Espi e gli altri enti istituiti con leggi regionali » (297/307A) (Seguito).**

PRESIDENTE. Si passa al punto II dello ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si inizia con il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme riguardanti l'Espi e gli altri enti istituiti con leggi regionali » (297-307/A).

Invito i componenti la Commissione « Industria e commercio » a prendere posto al banco delle commissioni.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 12.

Il Presidente ed il Vice Presidente ed i cinque esperti di cui alla lettera c) dello

articolo 11 della presente legge sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dell'industria e del commercio, di concerto con l'Assessore dello sviluppo economico sentita la Giunta regionale, e durano in carica quattro anni ».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tomaselli, Di Benedetto, Cadili, Genna e Sallicano:

*al primo comma, dopo le parole: « sentita la Giunta regionale », aggiungere: « e sentita una apposita commissione assembleare costituita da un rappresentante per ciascun gruppo »;*

— dagli onorevoli De Pasquale, La Porta, Rindone, Giacalone Vito, La Duca, Carfi, La Torre:

*dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo 12 bis:*

« Articolo 12 bis. — Le nomine previste dal precedente articolo sono fatte previo parere di una commissione assembleare, nominata dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, in ragione di un componente per ogni gruppo, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea.

Tale parere è necessario anche nel caso di riconferma in carica.

Il parere di cui al precedente comma viene espresso dalla commissione assembleare a seguito di comunicazione ufficiale nella quale sono indicati i titoli e gli incarichi ricoperti dalle persone nominande »;

*dopo l'articolo 12 bis inserire il seguente articolo 12 ter:*

« Articolo 12 ter. — Il Consiglio di amministrazione viene sciolto in caso di violazione di norma di legge, di statuto o di regolamento, di inattività, di omissione di atti dovuti, di perseguitamento dei fini diversi da quelli istituzionali, di rifiuto o ritardo nel fornire notizie richieste da commissioni istituite in base al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

Il Presidente della Regione promuove giudizio di responsabilità per danno nei confronti degli amministratori o dei funzionari che non

provvedano a rimuovere le situazioni di irregolarità accertate »;

— dal Governo:

*all'articolo 12 le parole: « ed i cinque esperti di cui alla lettera c) » sono sostituite dalle altre: « nonché gli esperti di cui alle lettere c) ed e) ».*

Pongo in discussione l'emendamento del Governo.

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(Non è approvato)*

Pongo in discussione l'emendamento Tomaselli ed altri. La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema sollevato dall'onorevole Tomaselli e dagli altri colleghi liberali con lo emendamento aggiuntivo all'articolo 12, è stato già posto all'esame della Commissione. Secondo i deputati liberali le nomine già stabilita nell'articolo 11, verrebbero effettuate « sentita un'apposita commissione assembleare costituita da un rappresentante per ciascun gruppo ». Già in quella sede i deputati della maggioranza ebbero modo di ribadire il concetto che un corretto modo di procedere esige un'attenta differenziazione di competenze tra l'esecutivo e il legislativo. Al legislativo, alla Assemblea regionale spetta il controllo ispettivo, spetta una funzione di stimolo, una funzione critica che può esercitare nei modi previsti dal Regolamento, ma spetta all'esecutivo, al Governo scegliere gli uomini che debbono avere affidata la responsabilità di condurre avanti le sorti dell'Espri, così come in genere spetta scegliere le persone nelle quali riporre la propria fiducia e a cui affidare dei compiti, appunto, di natura esecutiva. Se l'Assemblea regionale deve penetrare nel merito delle singole scelte e deve effettuare una disamina di

merito su ogni nome, su ogni persona, si svisa il significato della sua azione, che non è più un'azione legislativa, un'azione di controllo, ma diviene un'azione commista e confusa nella quale si possono rintracciare temi, elementi e ragioni che sono propri dell'azione del Governo. Quindi, per una corretta differenziazione di compiti, per evitare un equivoco così grave, per impedire che l'Assemblea discuta per giorni interi su ogni singola nomina, su ogni singola persona, i deputati della maggioranza sono stati contrari in Commissione a che venisse inserita la norma oggi proposta dall'onorevole Tomaselli. Ancora oggi la maggioranza della Commissione è dello stesso parere, ritenendo con questo di mantenersi tra l'altro nella prassi più rigorosa e più ortodossa, in una prassi parlamentare, che tiene conto cioè delle dimensioni delle competenze, le quali, quando sono travolte, non fanno altro che generare confusione e contraddizione.

SALADINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALADINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo contrari a questo emendamento dei liberali, e già l'onorevole D'Acquisto ha motivato le ragioni che in Commissione avevano indotto la maggioranza a votare contro tale proposta. In definitiva, l'emendamento tende a determinare una situazione di impegno dell'Assemblea su responsabilità che invece devono investire l'esecutivo. Si tratta di stabilire sempre un corretto rapporto fra le responsabilità dello esecutivo e quelle dell'organo legislativo, qual è l'Assemblea. Questo per una garanzia democratica e per il fatto che il Governo, l'esecutivo, deve potere rispondere politicamente all'Assemblea e quindi dar conto del suo operato. L'Assemblea ha i suoi poteri ispettivi, attraverso i quali potrà sostanziare la sua iniziativa nei confronti di una azione di Governo che ritiene non rispondente alle esigenze di una concreta e positiva azione esecutiva. Il volere ribaltare questa questione che attiene particolarmente a dei compiti meramente esecutivi, di linea politica, che investono, ripeto, la responsabilità del Governo, significa determinare confusione politica.

Siamo, dunque, di fronte a proposte che vogliono creare una situazione in cui si disperda e si confonda quello che deve essere un rapporto politicamente corretto tra responsabilità di una maggioranza, che si esprime nel Governo, e responsabilità di un'opposizione, la quale deve potere esercitare le sue funzioni, il suo ruolo sulla base di una responsabilità dell'esecutivo. Voller questo significa voler confusione, mancanza di chiarezza politica, non potere apportare nessun serio contributo ad una qualificazione politica della nostra Assemblea.

Ecco perchè noi siamo contrari. Fare in modo che l'Assemblea debba essere costretta ad esami particolari sui nomi, su proposte singole riguardanti nomine che, a loro volta, investono responsabilità da attribuire all'esecutivo, che ha il controllo su tutti gli enti, dei quali determina l'indirizzo politico, equivale a modificare ogni rapporto corretto, ripeto, tra Assemblea e Governo.

Del resto, quale potrebbe essere la conseguenza dell'approvazione di questo emendamento? E' bene rappresentarci la situazione che ne deriverebbe. Posto che il Governo potesse indicare un nome, questo dunque dovrebbe essere sottoposto all'esame dell'Assemblea. Ma, di che tipo? All'esame politico? Allo esame tecnico? All'esame di competenza?

Diventerebbe veramente, questa commissione, qualcosa di assai curioso, di molto strano, di veramente complicato, perchè, se si dovesse trattare di una personalità che ha determinati indirizzi economici, scelta dal Governo in funzione di un suo indirizzo, io non vedrei come i misini e i liberali potrebbero essere d'accordo con i comunisti o con altre forze politiche, e non saprei come questo giudizio potrebbe avere la sua completezza, la sua organicità.

La verità, invece, è che, se vogliamo determinare un rapporto che investa pienamente la responsabilità del Governo e dia modo alle opposizioni di potere espletare la loro funzione di critica, dobbiamo mantenere il testo del Governo; non possiamo arrivare a delle soluzioni che confondono le cose e non producano niente di positivo. Pertanto, noi siamo contrari all'emendamento liberale.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'emendamento da noi presentato, il Presidente della Commissione, il Governo e l'onorevole Saladino hanno espresso parere contrario, che è stato motivato con il fatto che si creerebbe una confusione, per la stessa natura dell'emendamento, tra potere esecutivo e potere legislativo. La confusione nascerebbe dal fatto che in questo modo l'Assemblea verrebbe ad usurpare i poteri dell'esecutivo, cioè del Governo. A me sembra che i colleghi che hanno voluto motivare la loro opposizione all'emendamento siano caduti in un errore: l'errore, cioè, di confondere il controllo con il parere, che è cosa ben diversa. Con il nostro emendamento noi proponiamo che i nomi che vengono a porsi come candidati per la formazione degli organi direttivi dell'Espi, vengano sottoposti ad un parere di una commissione assembleare, parere non vincolante, d'altronde. Quindi, trattandosi semplicemente di un parere, non verrebbe nella maniera più assoluta invasa l'area di azione del Governo.

Si è parlato di costituzionalità, di inopportunità della prassi democratica. Ma, nessuna norma costituzionale, nessuna prassi costituzionale, nessun commentatore della Costituzione ha mai sognato di dire che l'Assemblea, che un organo legislativo, non possa esprimere dei parere preventivi, non vincolanti, su determinate azioni del Governo. E noi nella legislazione italiana (non parlo della legislazione straniera, che potremmo citare, e lo faremo in occasione della discussione del disegno di legge che è stato presentato in merito a questo parere) abbiamo degli esempi, molti esempi. Sta di fatto che recentemente un autorevole studioso di diritto costituzionale, tra l'altro palermitano, il professor Scaduto, in una brillante conferenza ha proprio spiegato che non essendoci un controllo preventivo, ma semplicemente una espressione di parere sulle nomine che il Governo effettua negli enti economici, negli enti pubblici, non vi è alcuna incompatibilità, alcuna paralizzazione delle norme costituzionali. Anzi, è auspicabile sotto il profilo della moralizzazione.

Noi abbiamo avuto, in diverse occasioni, nomine non rispondenti alle esigenze del compito; tempo fa, addirittura, un analfabeta contadino fu nominato Presidente dell'amministrazione provinciale, allora Delegato regio-

nale all'amministrazione provinciale, di una provincia della Sicilia. Ora, quando si è arrivati a questo, quando si è arrivati ad avere una visione assolutamente ristretta di quelli che sono i compiti istituzionali di determinati enti e della mancanza di informativa da parte del Governo sulle persone, sia dal punto di vista della capacità, che dal punto di vista della idoneità a ricoprire determinate cariche, io ritengo che l'Assemblea sia veramente costretta a intervenire con una commissione e non con una discussione pubblica, per dare un parere sulle persone che stanno per essere nominate.

Non si dica, ripeto, che desti perplessità di ordine costituzionale la nostra proposta, perché inutilmente i colleghi si sforzerebbero a ricercare anche analogicamente una norma della Costituzione che vietи un fatto simile, nè d'altra parte, ripeto, sussiste una situazione di incompatibilità anche ideale, nè alcuna pressione sulla determinazione del Governo, ma è semplicemente un concorso per una maggiore informativa. Pertanto, se si vuole evitare di approvare l'emendamento, è evidente che lo si vuole evitare semplicemente per mantenere all'oscuro l'Assemblea di quello che si fa negli enti regionali e per mettere tutti gli onorevoli colleghi della opposizione e della maggioranza dinanzi ad un fatto compiuto, nel servire non l'interesse pubblico, ma determinate situazioni di potere dettate dalle segreterie dei partiti.

C'è un mezzo soltanto per evitare questo sconcio ed il mezzo è fornito da noi sotto il profilo della moralizzazione della cosa pubblica in Sicilia. E' per questo che noi riteniamo non vi sia alcun elemento, nè dal punto di vista morale, nè dal punto di vista costituzionale, per poter respingere la nostra proposta, ma ci sia soltanto un interesse, interesse inqualificabile, per continuare sulla strada che già si sta percorrendo in questa nostra Sicilia, con metodi certamente non democratici, certamente non qualificabili. E allora la valutazione dovrebbe venire come fatto di coscienza, sotto il profilo del giudizio personale che ciascun deputato ormai ha acquisito attraverso l'esperienza del passato. Comunque, sin da ora annuncio che per questo emendamento, che è un fatto di coscienza e nello stesso tempo un fatto di costume, io chiederò il voto segreto.

VI LEGISLATURA

CLXXI SEDUTA

17 DICEMBRE 1968

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Onorevole Presidente, prendo la parola per motivare la nostra posizione contraria a questo emendamento presentato dal gruppo liberale. Debbo innanzitutto dire che non solo non ci hanno persuaso le argomentazioni del collega Sallicano, ma semmai queste hanno confermato il nostro punto di vista originario. Noi siamo contrari per due ordini di motivi: motivi politici, di opportunità e, quindi, di merito dell'emendamento e motivi di carattere costituzionale, che mi permetterò brevemente di illustrare.

A nostro avviso, i colleghi dell'opposizione commettono un errore di fondo nel subordinare una certa politica nuova di correttezza, di buona amministrazione, di moralizzazione, come l'ha definita il collega Sallicano, alla gestione dell'ente. Non è con questi istituti che si perviene necessariamente alla moralizzazione e, nel caso specifico, alla creazione di un consiglio di amministrazione che possa correttamente amministrare l'ente. Il fatto che il Presidente della Regione debba sentire una commissione assembleare, costituita da un rappresentante per ciascun gruppo, non impedisce al Presidente della Regione di nominare chiunque voglia; se vogliamo essere fedeli e coerenti all'impostazione moralistica collegata alle finalità dell'emendamento, dobbiamo dire che questo non risponde assolutamente allo scopo. Se si fosse detto, come mi pare sostenesse in un primo tempo il gruppo comunista, di riservare la nomina degli amministratori a una commissione assembleare, allora, salvo la questione costituzionale, la utilità dell'istituto sarebbe stata senza dubbio evidente...

SALLICANO. Allora, tutte le volte che c'è un potere consultivo è inutile!

TOMASELLI. E la sensibilità non vale niente!?

LOMBARDO. Onorevole Sallicano, lei non assume una tesi che io non ho sostenuto. Io non ho detto che è inutile, sto dicendo che dal punto di vista dell'utilità pratica, senza dubbio, questo istituto non porta a delle conclusioni, perché il Governo, se vuole fare un

certo tipo di politica, può disattendere il parere della commissione.

A nostro avviso, su ben altre basi deve poggiare una politica di corretta amministrazione dell'ente, la quale va rimessa alla libera, e tuttavia politicamente controllata, azione del Governo, dello esecutivo. Da questo punto di vista, noi perveniamo al secondo aspetto del problema, cioè all'aspetto costituzionale. E' vero che non esiste una norma precisa, nella Costituzione italiana, che proibisce al Parlamento di esprimere dei pareri; ci mancherebbe altro! Però, anche se non esiste una norma espressa, è chiaro che vi sono dei principi generali che presiedono a quella che è la impostazione, la teorica generale dei limiti delle funzioni dell'esecutivo e del legislativo. Noi non troviamo un precedente specifico per cui il Parlamento, il potere legislativo, nella nomina di amministratori, abbia mai dato, in alcuni istituti concreti esistenti nella legislazione italiana, dei pareri circa la nomina degli amministratori nei vari enti di amministrazione attiva del patrimonio dello Stato, del patrimonio degli enti pubblici.

SALLICANO. Se ci fossero le disposizioni legislative, non avremmo bisogno...

LOMBARDO. Io sto dicendo che non esiste, onorevole Sallicano — e lei non l'ha potuto citare —, nella legislazione italiana, a parte l'argomento testuale della Costituzione, un caso in cui il Parlamento possa dare pareri circa la nomina di amministratori di enti pubblici. E non esiste perchè, lungi dal dare al Parlamento nuovi poteri e nuove facoltà, a nostro avviso, limiterebbe la funzione istituzionale del potere legislativo. Non è vero che per regolare, per controllare, per svolgere un ruolo decisivo nell'amministrazione degli enti e nella politica generale del Governo, il Parlamento deve servirsi necessariamente della espressione di parere nella nomina degli amministratori, in quanto ha poteri ben più validi e ben più assorbenti nei corretti rapporti giuridici e costituzionali con l'esecutivo. E la Costituzione italiana e lo Statuto della Regione siciliana a questo proposito credo che siano molto chiari e non ammettono dubbi su questa materia. Questo tentativo ricorrente di alcuni settori dell'Assemblea di inserirsi in ogni caso nell'amministrazione attiva, nasconde indubbiamente una preoccupazione che

può essere magari motivata sotto l'apparenza della moralizzazione e della maggior correttezza nell'attività amministrativa del Governo, ma che indubbiamente tradisce il desiderio, l'interesse e la volontà del legislativo, dei rappresentati del legislativo di inserirsi ugualmente nell'amministrazione attiva.

TOMASELLI. Per moralizzare quello che sino ad oggi non è stato moralizzato.

LOMBARDO. Per moralizzare, onorevole Tomaselli, lo dice lei, in linea di tesi; ed io ci credo, perchè affermare in linea di tesi la correttezza e la moralizzazione è molto facile, molto semplice. Io credo nella sua buona fede, ma è chiaro che quando si passa alla politica attiva, tutto si capovolge in una maniera radicale.

Io vorrei dire, senza con questo aprire nessuna polemica con alcuno, che il collega Sallicano ha ricordato un caso storico di notevole portata della politica siciliana, il caso classico della nomina di un contadino a consultore dell'amministrazione provinciale di Messina. Ma, il collega Sallicano dimentica che questo caso fu messo in atto da coloro o dai predecessori di coloro che in questa Assemblea adesso ed attorno a questo disegno di legge predicano la correttezza e la moralizzazione. E se allora si diede il nominativo di un contadino, lo si diede, evidentemente, in maniera esplicita, proprio per ridicolizzare il sistema, per evidenziare cioè all'opinione pubblica che, allorquando si predica è una cosa, allorquando si opera sul piano politico e sul piano amministrativo è un'altra cosa. L'episodio che lei ha ricordato...

TOMASELLI. Questa necessità lei non la vuole riconoscere.

LOMBARDO. ...appartiene alla prassi ed all'azione politica di altri gruppi politici e di altri gruppi parlamentari.

SCATURRO. Lascia perdere, perchè tu sai come è andata.

LOMBARDO. E' per questi motivi che noi siamo contrari all'emendamento e riteniamo che la responsabilità piena, con tutti gli elementi negativi e positivi, di nominare persone qualificate, che assicurino una corretta ammi-

nistrazione dell'ente, spetti al potere esecutivo.

TOMASELLI. C'è anche l'esempio di un presidente di commissione di controllo! Ce ne sono molti di questi esempi

LOMBARDO. E noi non diciamo che gli spettano, solo per sottolineare l'esercizio di un diritto, ma soprattutto per sottolineare la esigenza di un dovere, per non ammettere alibi e per non ammettere scuse; perchè quando si opera nell'assoluta libertà nei confronti dell'esecutivo, si può assumere un atteggiamento, se è necessario, di critica, di condanna del suo operato, senza che ci possano essere attenuanti di sorta, in quello che è stato l'iter di formazione della volontà di Governo, e nel nostro caso, l'iter di formazione nella nomina degli amministratori dell'ente. Noi riteniamo che il Governo abbia il dovere di nominare uomini che assicurino la buona e corretta amministrazione dell'ente...

TOMASELLI. A questo dovere non ha mai adempiuto

LOMBARDO. ...che l'Assemblea ed i cittadini debbano controllare, con i mezzi e con gli strumenti a loro disposizione, a che il Governo anche in questa materia compia fino in fondo il suo dovere.

TOMASELLI. Mai fatto!

CAROLLO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che non poteva essere immaginato un emendamento più illiberale di quello presentato dai deputati liberali.

SALLICANO. Lei ci vuole insegnare ad essere liberali?

CAROLLO, Presidente della Regione. Crendo che ognuno di noi possa esprimere il suo pensiero, i colleghi liberali un pensiero non liberale, il democristiano Carollo illustrare il

suo giudizio circa la contraddittorietà delle proposte dei deputati liberali con i principi liberali.

Che cosa, in sostanza, si chiede? Si chiede che l'amministrazione di un gruppo di propulsione industriale sia sostanzialmente sottoposta al giudizio e quindi alla decisione di una commissione politica, per giunta assembleare. Ma io credo, almeno per quel tanto che ci è dato, non solo di apprendere dalla storia liberale, ma anche dal pensiero liberale, che sia assolutamente contrario ad un principio liberale non dico soltanto la pubblicazione, ma anche la politicizzazione di un organo chiamato a dirigere un gruppo economico-finanziario.

SALLICANO. E la garanzia la forniamo con questa commissione, che è composta da tutti i gruppi.

CAROLLO, Presidente della Regione. I liberali ci insegnano, onorevole Sallicano...

TOMASELLI. E' proprio per spoliticizzare...

CAROLLO, Presidente della Regione. ...quanto meno — e vorrei richiamarvi le pagine di Croce e di Einaudi — che le garanzie sono nel costume degli uomini, non nel tradimento dei principi.

TOMASELLI. Scherza con i fanti e lascia stare i santi!

CAROLLO, Presidente della Regione. Onorevole Tomaselli, non credo neanche che sia sufficiente l'esperienza, che pur noi abbiamo richiamato in termini critici, per proporre, quali misure correttive, da parte liberale, principi non liberali. Ecco perchè...

TOMASELLI. Ella abusa della libertà di parola e della nostra intelligenza.

CAROLLO, Presidente della Regione. Onorevoli colleghi, a me pare che, sotto questo aspetto, non può non considerarsi paradossale la proposta che mi viene da quella parte. Non mi meraviglio che analogo emendamento venga da parte dell'estrema sinistra.

MARILLI. Ecco, ora un insegnamento per noi!

CAROLLO, Presidente della Regione. Ed il fatto stesso delle due proposte, le proposizioni di organi simili, confermano il giudizio che poc'anzi mi è sembrato di dover dare circa la ortodossia della proposta liberale. Nessuna meraviglia, quindi, che mi venga da parte della sinistra: è ortodossa, è appunto nella regola, nella norma politico-morale dell'estrema sinistra; per la stessa ragione non può essere nella norma politico-morale della destra liberale.

Voci da sinistra. L'onorevole « fiducia »!

CAROLLO, Presidente della Regione. Per queste ragioni ed anche per quelle che sono state esposte dagli onorevoli Saladino e Lombardo, il Governo si dichiara contrario allo emendamento, così come si dichiarerà contrario alla proposta di modifica presentata per la stessa materia, dal Partito comunista italiano.

MARILLI. Grazie, maestro, grazie!

SALLICANO. Sul nostro emendamento chiediamo il voto segreto.

CAROLLO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, Presidente della Regione. Signor Presidente, io chiedo la fiducia su questo emendamento...

(Applausi ironici dalla sinistra. Si grida: fi-du-cia, fi-du-cia)

CAROLLO, Presidente della Regione. ...non per sfiducia nelle sorti delle urne, perchè è talmente evidente la paradossalità di questo emendamento che potrei anche non chiederla; ma pongo la questione di fiducia per ragioni di orientamenti politici.

TOMASELLI. E' paradossale moralizzare!

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Onorevole Presidente, dopo la lezione di liberalismo dataci dal Presidente della Regione, mi apprestavo a preparargli una tessera del mio partito; ma poi, subito dopo ho desistito, perchè alla dottrina egli ha confuso il timore di non avere una maggioranza e la volontà di rimanere, pur tuttavia, al Governo. Il timore che una votazione, che avvenisse secondo coscienza, potesse essere contraddittoria con quella che è la sua volontà, il suo desiderio, lo ha spinto a chiedere il voto di fiducia per paralizzare, disciplinare ed intruppare il gregge, e farlo rimanere compatto. A questo punto, io ritengo che ogni dibattito assembleare sia perfettamente inutile e pertanto, anche noi, da questo momento, non intendiamo più portare il nostro contributo alla discussione del disegno di legge.

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale dell'emendamento Tomaselli ed altri all'articolo 12 sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole all'emendamento; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione; risulta estratto il nominativo del deputato Natoli.

Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Natoli.

#### DI MARTINO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Attardi, Carbone, Carfi, Colajanni, Corallo, De Pasquale, Di Benedetto, Genna, Giacalone Vito, Giubilato, Grammatico, Grasso Nicolosi, La Duca, La Porta, La Torre, Marilli, Marino Giovanni, Marraro, Messina, Rindone, Rizzo, Romano, Sallicano, Scaturro, Tomaselli.

Rispondono no: Aleppo, Avola, Canepa, Cardillo, Carollo, Celi, Coniglio, D'Acquisto, D'Alia, Di Martino, Fagone, Fasino, Giacalone Diego, Giummarra, Grillo, Iocolano, Lentini, Lombardo, Macaluso, Marino Francesco, Mattarella, Mongiovì, Muratore, Natoli, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Parisi, Russo Giuseppe, Saladino, Sammarco, Santalco, Sardo, Scalorino, Tepedino, Traina, Trincanato, Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario, Di Martino, procede al computo dei voti)

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti . . .	63
Maggioranza . . . .	32
Hanno risposto sì . . .	25
Hanno risposto no . . .	38

(L'Assemblea non approva)

#### Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento all'articolo 12: sostituire le parole: di cui alla lettera c) dell'articolo 11 della presente legge » con le altre: « di cui all'articolo precedente ». Pongo in discussione l'emendamento. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, a maggioranza, è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora in votazione l'intero articolo 12 così modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si dovrebbe passare all'emendamento articolo 12 bis De Pasquale ed altri; ma è da considerare precluso dalla votazione poc'anzi avvenuta.

Si passa, pertanto, all'emendamento articolo 12 ter, presentato dagli onorevoli De Pasquale ed altri.

La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, a maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'articolo 13. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione esercita i più ampi poteri per la gestione dell'ente e le funzioni che non siano riservate all'Assemblea dei partecipanti ed al Presidente.

Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie delegate dal Consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, anche su quelle di competenza del Consiglio stesso con esclusione delle seguenti materie:

a) formulazione delle direttive per la attuazione dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1967, numero 18 e le conseguenti deliberazioni sui programmi pluriennali di investimenti;

b) predisposizione del bilancio consuntivo dell'ente e dei programmi dettagliati annuali di attività;

c) approvazione della emissione di obbligazioni e determinazione delle relative condizioni;

d) deliberazione dell'organico;

e) deliberazione sulle operazioni di assunzioni ed alienazione delle partecipazioni;

f) approvazione dei piani di cui all'articolo 3 della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 13.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli La Porta, De Pasquale, Rindone, Giacalone Vito, La Duca, Carfi e La Torre:

sostituire le parole da: « Il Consiglio di Presidenza... alle seguenti materie » con le parole: « Il Presidente delibera sulle materie delegate dal Consiglio di amministrazione.

Non possono essere delegate le seguenti materie: »;

— dagli onorevoli Tomaselli, Genna, Di Benedetto, Sallicano e Cadili:

al secondo comma, dopo la lettera f), aggiungere la lettera g):

g) deliberazioni sull'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili necessari ai fini di una migliore gestione e realizzazione del patrimonio ».

Ricordo, altresì, che all'articolo 13 è stato presentato dal Governo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che rileggio:

sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione dell'Ente.

In particolare:

a) formula le direttive in ordine alle finalità dell'Ente ed in relazione all'articolo 3 della legge 7 marzo 1967 numero 18;

b) predisponde il bilancio consuntivo dell'Ente;

c) predisponde i programmi dettagliati biennali di attività;

d) delibera tutte le operazioni di assunzione ed alienazione delle partecipazioni;

e) delibera l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili ed immobili;

f) approva l'emissione di obbligazioni, stabilendone le condizioni;

g) delibera l'organico, i concorsi, le assunzioni, i licenziamenti e le promozioni del personale ».

CAROLLO, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, propongo di sostituire la parola « biennali » alla lettera b) del mio emendamento, con la parola « annuali ».

PRESIDENTE. Allora, se non sorgono osservazioni, pongo ai voti questa proposta di modifica del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Onorevoli colleghi, l'emendamento del Gruppo comunista, in effetti, riguarda le attribuzioni del Consiglio di Presidenza, materia che il Governo ha trasferito all'articolo 16 bis. Pertanto, l'emendamento La Porta ed altri deve intendersi riferito all'articolo 16 bis, per cui ne rimane temporaneamente sospeso l'esame. Allora, rimane l'emendamento liberale che mi sembra compreso nell'emendamento del Governo.

TOMASELLI. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare tale emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in discussione l'emendamento del Governo con la modifica testè apportata.

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Signor Presidente, alla lettera b) dell'emendamento del Governo è scritto: « predispone il bilancio consuntivo dell'ente ». Ora, a me pare che undici o tredici persone che siano, non possano predisporre materialmente un bilancio consuntivo che, di solito, è steso dagli uffici competenti e poi deliberato. Pertanto, a mio modo di vedere, sotto un profilo strettamente tecnico, si dovrebbe scrivere « delibera sul bilancio consuntivo dell'ente, predisposto dal consiglio di presidenza ».

PRESIDENTE. Onorevole Fasino, la prego di presentare l'emendamento.

FASINO. D'accordo.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Fasino ed altri, il se-

guente emendamento alla lettera b) dell'emendamento del Governo:

*sostituire la lettera b) con le seguenti parole: « delibera sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di presidenza ».*

Pongo in discussione l'emendamento.

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, vorrei far rilevare che poichè la deliberazione viene poi riservata all'Assemblea dei partecipanti, il « predispone » ha una sua logica, in quanto si tratta di un bilancio che il Consiglio di amministrazione predispone per portarlo all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti.

PRESIDENTE. Infatti, il nostro Regolamento interno, a proposito di bilancio dell'Assemblea, dà al Consiglio di presidenza il mandato di predisporre il bilancio che poi viene approvato dall'Assemblea; quindi, credo che il testo originario vada bene.

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, pertanto, chiede il mantenimento del testo originario.

PRESIDENTE. L'onorevole Fasino intende ritirare l'emendamento?

FASINO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento Fasino.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Dichiaro chiusa la discussione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 13 presentato dal Governo e lo pongo in votazione con la modifica testè approvata.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 14.

I Senatori della Repubblica, i Deputati al Parlamento nazionale ed all'Assemblea regionale siciliana nonchè i candidati al Parlamento nazionale ed a quello regionale, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia ed i Presidenti di amministrazione provinciale non possono coprire la carica di Presidenti, Vice Presidenti, consiglieri di amministrazione, revisori e sindaci dell'ente e delle società cui esso partecipa.

Non possono ricoprire le cariche di consiglieri di amministrazione liquidatori e sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, nonchè amministratori e sindaci di società a cui l'ente partecipa.

La decadenza dalla carica avviene contestualmente ed automaticamente all'avverarsi delle incompatibilità di cui sopra.

I casi di incompatibilità e conseguente decaduta di cui sopra sono estesi agli amministratori, revisori e sindaci delle società alle quali partecipi l'Espi e la cui nomina spetta all'Espi medesimo ».

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 14. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 14.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 15.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce con tutte le facoltà a lui spettanti in caso di assenza o di impedimento ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che è stato presentato all'articolo 15 il seguente emendamento:

— dagli onorevoli La Porta, Rindone, La Duca, Carfi, La Torre, De Pasquale e Giacalone Vito:

sopprimere l'articolo 15.

LA PORTA. Vogliamo un vice Presidente con le stesse funzioni del Ministro senza portafoglio Mazza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è noto, l'Assemblea ha deliberato che è istituita la carica di vice Presidente; pertanto, questa soppressione riguarda le funzioni, nel senso che l'Assemblea può, pur mantenendo la carica di vice Presidente, non dare alcuna funzione. Quindi, non vi è alcuna preclusione in materia.

Pongo in discussione l'emendamento. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, a maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

VI LEGISLATURA

CLXXI SEDUTA

17 DICEMBRE 1968

Poichè nessuno chiede di parlare sull'articolo 15, dichiaro chiusa la discussione e lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 16.

L'articolo 14 della legge 7 marzo 1967, numero 18, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di Presidenza è costituito: dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre esperti di cui alla lettera c) dell'articolo 11 della presente legge. Esso è nominato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta di Governo, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

Alla riunione del Consiglio di Presidenza partecipa con voto consultivo il Direttore generale ».

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione. Comunico che è stato presentato allo articolo 16 il seguente emendamento dagli onorevoli Tomaselli, Genna, Di Benedetto, Sallicano e Cadili:

al primo comma sopprimere la frase: « Esso è nominato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta di Governo, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio ».

Pongo in discussione l'emendamento.

TOMASELLI. Chiedo di parlare, per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI. Onorevole Presidente, noi riteniamo che se all'interno del consiglio di amministrazione deve esprimersi un comitato ristretto, non c'è nessuna necessità che intervengano altri alla formazione di queste nomine, nel senso che debba essere lo stesso consiglio di amministrazione a provvedere a ciò. Questo è lo scopo a cui tende il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: *alla fine del secondo comma, aggiungere « sentito l'Assessore allo sviluppo economico ».*

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, poichè viene sentita la Giunta di Governo, è logico che ci sia un proponente, cioè qualcuno che avanzi una determinata richiesta, in questo caso l'Assessore all'industria e commercio; l'Assessore allo sviluppo economico viene sentito nel momento stesso in cui viene sentita la Giunta quale fa parte. Ecco perchè noi riteniamo superfluo e pleonastico l'emendamento presentato dall'onorevole Mangione.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare. Il Governo insiste?

CAROLLO, Presidente della Regione. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento Tomaselli ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 16 nel testo modificato.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

A questo punto, onorevoli colleghi, vi è da prendere in esame l'emendamento La Porta ed altri sostitutivo all'articolo 13, sospeso, perchè imputabile all'articolo 16 sotto forma

di articolo 16 bis, assieme ad un emendamento del Governo articolo 16 bis, dei quali do rispettivamente lettura:

*Sostitutivo all'articolo 13.*

*Sostituire le parole da « Il consiglio di Presidenza.... alle seguenti materie » con le parole: « Il Presidente delibera sulle materie delegate dal Consiglio di amministrazione ». Non possono essere delegate le seguenti materie: ».*

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:*

« Articolo 16 bis. — Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie delegate dal Consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, anche su quelle di competenza del Consiglio stesso, escluse quelle di cui alle lettere a), c), d) ed f) dell'articolo 13 della presente legge.

Il Consiglio di Presidenza riferisce al Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni adottate nella prima adunanza successiva ».

E' aperta la discussione.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, il nostro emendamento, a seguito di questi emendamenti improvvisi del Governo, è da intendersi nel senso che non possono essere delegate le materie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Cioè, tutte, in altre parole.

LA PORTA. Tutto, ed è sostitutivo dell'articolo 16 bis del Governo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento La Porta ed altri qual è il parere della Commissione?

D'ACQUISTO, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione, a maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FAGONE. *Assessore all'industria e commercio.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Allora, poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è contrario si alzi; chi è favorevole resti seduto.

*(Non è approvato)*

Si passa all'articolo 16 bis del Governo. La Commissione?

D'ACQUISTO, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole a maggioranza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

Vi è ora un emendamento articolo 16 ter del Governo, di cui do lettura:

*dopo l'articolo 16 inserire il seguente:*

« Articolo 16 ter. — L'articolo 15 della legge 7 marzo 1967, numero 18 è sostituito dal seguente:

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica due anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi sono:

a) un magistrato della Corte dei Conti, con qualifica di Presidente di Sezione, che lo presiede;

b) un funzionario della Ragioneria generale della Regione;

c) un Revisore scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

I due membri supplenti sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

I componenti del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Essi assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ».

Pongo in discussione l'emendamento. La Commissione?

D'ACQUISTO, *Presidente della Commissione e relatore.* A maggioranza, è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

VI LEGISLATURA

CLXXI SEDUTA

17 DICEMBRE 1968

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 17.

L'articolo 16 della legge 7 marzo 1967, numero 18, è sostituito dal seguente:

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Presidenza sono comunicate alla Presidenza della Regione, all'Assessorato dell'industria e commercio e all'Assessorato dello sviluppo economico.

Le deliberazioni relative alle operazioni previste dai precedenti articoli 2, 3 e dell'articolo 32 della presente legge nonché quelle relative all'organico del personale, agli atti concernenti la nomina del Direttore generale e alla eventuale modifica del programma di interventi previsto dall'articolo 11 diventano esecutive se non sono sospese dall'Assessore all'industria e commercio nel termine di 15 giorni dalla ricezione, ed annullate nel termine di 10 giorni dalla data di sospensione ».

PRESIDENTE. E' aperta la discussione. Comunico che all'articolo 17 è stato presentato dagli onorevoli La Porta, Rindone, La Duca, Carfi, La Torre, De Pasquale e Giacalone Vito, il seguente emendamento:

sopprimere il 2° comma dell'articolo 17.

Ricordo all'Assemblea che all'articolo 17 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

— all'articolo 17, primo capoverso, dopo le parole: « dello sviluppo economico » aggiungere le altre: « entro dieci giorni dalla loro adozione ».

— Il secondo capoverso dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni relative ai nuovi investimenti, alla assunzione di partecipazioni azionarie nonché quelle relative alla modifica del programma di interventi previsto nell'articolo 11 diventano esecutive se non annullate

dall'Assessore all'industria e commercio nel termine di dieci giorni dalla ricezione ».

Pongo in discussione l'emendamento La Porta ed altri soppressivo del secondo comma dell'articolo 17. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, a maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FAGONE, Assessore all'industria e commercio. Contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sullo emendamento e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ora in discussione gli emendamenti del Governo. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento del Governo al primo capoverso dell'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento del Governo sostitutivo del secondo capoverso dell'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17 nel seguente testo risultante dalle modifiche testé approvate:

« Articolo 17. — L'articolo 16 della legge 7 marzo 1967, numero 18, è sostituito dal seguente: —

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei

partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Presidenza sono comunicate alla Presidenza della Regione e all'Assessorato dell'industria e commercio e all'Assessorato dello sviluppo economico entro 10 giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni relative ai nuovi investimenti, all'assunzione dei partecipanti azionarie nonché quelle relative alla modifica del programma d'interventi previsto nell'articolo 11 diventano esecutive se non annullate dall'Assessore all'industria e commercio nel termine di dieci giorni dalla ricezione».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

CAROLLO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, Presidente della Regione. Signor Presidente, vorrei pregarla di sospendere per dieci o quindici minuti i lavori dell'Assemblea, perchè dovrò ricevere una delegazione in rappresentanza di alcune migliaia di coltivatori diretti che stanno dinanzi al Palazzo dell'Assemblea.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Io credo che la richiesta di sospensione, se contenuta nel limite dei quindici minuti, non turberà l'andamento dei nostri lavori. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Pasquale.

DE PASQUALE. Signor Presidente, nulla vieta al Presidente della Regione di allontanarsi dall'Aula anche per mezz'ora, per ricevere la delegazione dei coltivatori diretti; penso però che l'Assemblea dovrebbe comunque continuare i suoi lavori essendo presenti in Aula altri rappresentanti del Governo. Pertanto, sono contrario alla sospensione.

PRESIDENTE. Onorevole De Pasquale, non credo sia il caso di formalizzarsi per una breve sospensione. La seduta sarà comunque ripresa entro il più breve tempo possibile. Frattanto la seduta è sospesa.

(La seduta sospesa alle ore 11,45 è ripresa alle ore 12,35)

La seduta è ripresa. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 18.

Al quinto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1967, numero 18, dopo le parole: « per titoli ed esami » sono aggiunte le altre: « da bandirsi per i gradi iniziali della carriera ».

All'articolo 18 sono aggiunti i seguenti commi:

« Con la qualità di funzionario od impiegato dell'Ente è incompatibile qualunque impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio ed industria. I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società e di enti di qualsiasi natura, salvo che l'assunzione di tali cariche sia autorizzata espressamente dal Consiglio di Presidenza.

Gli emolumenti percepiti dai funzionari ed impiegati per le predette cariche debbono essere riversati all'Ente.

Restano salve in ogni caso le norme di cui alla legge 12 dicembre 1966, numero 1078 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli La Porta, Rindone, La Duca, Carfi, La Torre, De Pasquale e Giacalone Vito:

sopprimere le parole da: « salvo che l'assunzione » fino alle parole: « essere riversati all'Ente »;

— dagli onorevoli Fasino, Saladino, Mattarella, D'Acquisto, Iocolano e Canepa:

sostituire il primo comma dell'articolo 18 con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1967, numero 18, è sostituito come segue:

Il personale dell'Ente è costituito dal restante personale della Sofis, effettivamente in servizio alla data del 7 marzo 1967, che ne

faccia richiesta entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

Ricordo altresì che all'articolo 18 sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

— *Il primo comma dell'articolo 18 è soppresso.*

— *Il primo capoverso dello stesso articolo è sostituito con il seguente: « All'articolo 18 della legge 7 marzo 1967, numero 18 sono aggiunti i seguenti commi ».*

Pongo in discussione gli emendamenti.

D'ACQUISTO, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ACQUISTO, *Presidente della Commissione e relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, all'articolo 18 vi sono due emendamenti, uno presentato dall'onorevole Carollo e uno presentato dall'onorevole Fasino ed altri. Vorrei precisare che l'emendamento presentato dall'onorevole Fasino, Saladino ed altri, di fatto, assorbe l'emendamento dell'onorevole Carollo, in quanto entrambi riguardano il primo capoverso dell'articolo 18. Quindi, io penso, salvo poi in fase di coordinamento a correggere qualche punto, che qualora si voti l'emendamento Fasino, Saladino ed altri, si possa successivamente fare a meno di votare l'emendamento Carollo. Fatta questa osservazione preliminare, vorrei brevemente illustrare il contenuto di questo emendamento che riguarda una situazione ormai conosciuta da tutti i colleghi.

Allorchè si votò la legge che istituiva l'Ente siciliano di promozione industriale non ci si riferì alla data di approvazione della legge stessa, ma ad una data precedente, per operare una distinzione tra tutti coloro i quali prestavano servizio. Adesso, noi, per evidenti ragioni di equità, che non sfuggiranno alla sensibilità di alcun collega, ripariamo all'inconveniente che si venne allora a determinare e mettiamo tutti coloro che prestavano servizio alla data di approvazione della legge sullo stesso piano, senza agevolare alcuni e danneggiare altri.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io rompo brevemente la consegna del nostro gruppo di non intervenire in questa discussione, perchè mi sembra assolutamente doveroso che risulti chiaro all'Assemblea il significato di questi emendamenti, e perchè l'onorevole D'Acquisto ha formulato alcune frasi dalle quali non risulta con chiarezza che cosa si vuole con questo emendamento.

In sostanza, il mio è un richiamo alla dignità dell'Assemblea, la quale solennemente e ripetutamente, credo all'unanimità, a suo tempo censurò le assunzioni illegali operate alla Sofis; assunzioni che risultarono clamorose in considerazione delle persone che venivano assunte. L'Assemblea regionale — io non c'ero, ma lo ricordo perfettamente — chiese solennemente il licenziamento delle tredici persone che erano state assunte illegalmente. Ebbene, il licenziamento non è avvenuto e adesso, da parte del Governo e della maggioranza, viene proposto un emendamento in cui viene sanata l'illegalità e con una norma di legge, praticamente fotografica, contraria alle solenni determinazioni dell'Assemblea. Ora, onorevoli colleghi, io ho preso la parola per rilevare questo; e se l'Assemblea approva questi emendamenti, ciò significa che rinnega tutto quanto ha detto precedentemente.

Adesso una considerazione di carattere generale. Noi abbiamo ripetutamente sentito dire che, in sostanza, la reiezione di una serie di emendamenti, rivolti a vincolare il Governo, facendo intervenire l'Assemblea nelle questioni riguardanti gli enti, si imponeva in quanto un potere di controllo dell'Assemblea sulle illegalità che vengono commesse dagli enti e dal Governo già c'è. Ci siamo sentiti dire che la *ratio* dell'impostazione del Governo, è una *ratio* profondamente innovatrice dal punto di vista della moralità e della moralizzazione interna di questi enti. Il fatto che noi ora ci troviamo di fronte ad un emendamento di questo tipo, clamorosamente smentisce tutto ciò, violenta quella che è una precisa determinazione dell'Assemblea.

Io, a nome del mio gruppo, ho voluto prendere la parola su questo emendamento appunto per chiarire che si tratta di una violazione di quanto l'Assemblea ha stabilito in

altri tempi, si tratta della sanatoria di una illegalità di assunzioni effettuate contro il disposto chiaro della precedente legge votata dall'Assemblea. Ora, fare questo, secondo me, significa mettere un altro fiore all'occhiello del disegno di legge che stiamo esaminando.

Devo ricordare, infine, onorevole Presidente, che in Commissione anche il Capogruppo della Democrazia cristiana aveva espresso una opinione di questo tipo, che ritengo non confermerà in questa sede, appunto in omaggio al modo nel quale l'esame di questo disegno di legge procede.

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero semplicemente sottolineare il valore dell'emendamento da noi presentato. Quando nell'approvare la legge istitutiva dell'Espi l'Assemblea stabilì che il personale che dalla Sofis passava all'Espi era quello in servizio al 31 dicembre del 1965, ritengo che intendesse sancire questo principio: evitare cioè che nel momento in cui si andava ad approvare la nuova legge si potesse aumentare di numero il personale esistente presso la Sofis, perché poi questo potesse passare all'Espi. Il motivo del blocco era questo. Una volta che noi ci troviamo a legiferare di nuovo sull'Espi, poiché nessun altro personale, al di fuori di quello esistente al momento in cui noi abbiamo legiferato, si trova presso l'Espi, mi sembra una discriminazione *a posteriori*, non più valida ormai, quella di dividere il personale in due categorie, quello in servizio al 31 dicembre 1965 e quello in servizio dopo il 31 dicembre 1965, ma comunque prima della pubblicazione della legge, cioè, personale assunto non in funzione del passaggio all'Espi, ma per ragioni proprie della Sofis (allora si disse per ragioni di ufficio). Vale anche sottolineare, e concludo, che questo personale non è stato licenziato e quindi si trova tutt'ora in servizio presso la Sofis, dal gennaio del 1965; praticamente, per altri tre anni ancora è stato tenuto in servizio. Ora, non essendo stato licenziato quando lo si doveva, ma trattenuto per ragioni di servizio che noi abbiamo tuttavia censurato, e non essendo stato assunto in funzione della legge istitutiva dell'Espi, che trasformava la Sofis,

ma per ragioni di servizio, credo che sia opportuno che si sani questa situazione, la quale, peraltro, stando alle leggi di allora, non è una situazione di illegittimità, in quanto la Sofis ha assunto tutto il suo personale senza concorso, per chiamata, e quindi anche questo che rimane fuori dall'Espi.

Pertanto, poichè stiamo per dar vita ad un provvedimento organico, non mi sembrerebbe opportuno non fare transitare con le stesse norme valide per tutto il resto del personale questi altri tredici o quattordici elementi che hanno continuato a prestare servizio presso la Sofis e non sono stati licenziati come pure l'Assemblea aveva stabilito.

CAROLLO, Presidente della Regione. Il Governo ritira i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Allora, nessun altro chiede di parlare sull'emendamento Fasino? Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Non è contrario.

CORALLO. Quando ci si vergogna si usano gli eufemismi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento Fasino ed altri, sostitutivo del primo comma dell'articolo 18.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa ora all'emendamento degli onorevoli La Porta ed altri, soppressivo delle parole da « salvo che l'assunzione » fino a « essere riversati all'ente ». Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, a maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Pongo ora in votazione l'articolo 18 nel testo modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

DI MARTINO, *segretario*:

« Art. 19.

L'Ente nomina i consiglieri delegati ed i direttori delle aziende collegate tra esperti e tecnici in possesso di titoli relativi alle tecniche di direzione aziendale e che dimostrino di possedere una adeguata esperienza.

L'Ente nomina altresì gli amministratori e i sindaci delle società collegate tra persone che per titolo di studio ed esperienze assicurino una adeguata capacità direzionale.

Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione o direttori di azienda nelle società collegate i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente ».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 19 è stato presentato dagli onorevoli Tomaselli, Genna, Di Benedetto, Sallicano e Cadili il seguente emendamento:

dopo le parole: « alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana » aggiungere la frase: « con allegata una relazione del collegio dei revisori in cui si esamini la gestione economica delle sezioni oltre che dal punto di vista contabile, sotto il profilo della conformità alle direttive del piano pluriennale, sotto il profilo della funzionalità dei risultati e della economicità della gestione ».

Devo far rilevare che questo emendamento non può imputarsi all'articolo 19, poichè fa riferimento in materia trattata in altro articolo. Pertanto, vorrei invitare l'onorevole Tomaselli, primo firmatario, a volere precisare quale articolo intende emendare.

TOMASELLI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Ricordo agli onorevoli colleghi, che all'articolo 19 vi è un emendamento del Governo, che rileggo:

*all'articolo 19, i primi due commi sono sostituiti dal seguente: « l'ente nomina gli amministratori e i sindaci delle società collegate tra persone che per titolo di studio ed esperienza assicurino una adeguata capacità direzionale ».*

Dichiaro aperta la discussione.

LA PORTA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Vorrei sapere se i consiglieri delegati e i direttori delle aziende si scelgono fra gli ignoranti.

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Onorevole Presidente, desidero che resti agli atti, perchè questa è la volontà del Governo — almeno da quanto si evince — che l'ente nomina gli amministratori ed i sindaci delle società collegate di sua pertinenza, nel senso che non può nominare gli amministratori delle aziende appartenenti a soci privati che partecipano a delle società con l'Espi, anche perchè altrimenti il « nomina » non potrebbe avere ingresso. Questo, per un chiarimento dell'indirizzo nell'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, *Presidente della Commissione e relatore*. A maggioranza, è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo ora in votazione l'articolo 19 così modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 20.

L'indennità per il Presidente dell'ente non può superare l'importo mensile di lire seicento mila.

Per il Vice Presidente, i componenti il Consiglio di Presidenza ed i componenti il Consiglio di amministrazione la misura dell'indennità viene fissata, in proporzione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria e commercio.

Le predette indennità non sono cumulabili e sono comprensive della indennità di rappresentanza e di qualsiasi altra indennità o gettoni.

L'indennità viene corrisposta per dodici mensilità all'anno.

Le indennità di missione per i consiglieri di amministrazione dell'ente e per i dipendenti sono corrisposte nella stessa misura rispettivamente prevista per il coefficiente 970 e per il coefficiente 670 dei dipendenti della Regione ».

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che all'articolo 20 vi è un emendamento del Governo, già annunziato, soppressivo dell'intero articolo. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO. Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, a maggioranza, è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 21.

E' istituita in ogni azienda la conferenza di produzione consistente nell'assemblea generale delle maestranze, da tenersi ogni anno per l'esame dell'andamento produttivo ed organizzativo della fabbrica

La conferenza si apre con un rapporto del direttore dell'azienda e si conclude con una risoluzione approvata dalla conferenza.

L'ente e le società collegate esaminano le risoluzioni e le proposte formulate dalle conferenze aziendali per le conseguenti decisioni ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tomaselli, Genna, Di Benedetto, Sallicano e Cadili:

aggiungere all'articolo 21 il seguente comma:

« Elegge il Comitato di costatazione formato di cinque membri, che si pronuncia sulle assunzioni e sui licenziamenti disposti dal Consiglio di amministrazione delle società per motivi di ordine tecnico-economico »;

dal Governo, già annunziato, di cui do nuovamente lettura:

l'ultimo comma dell'articolo 21 è così modificato:

« L'ente e le società collegate esaminano le risoluzioni e le proposte e si pronunciano in merito ».

Pongo in discussione l'emendamento del Governo. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO. Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, l'espressione contenuta nel testo della Commissione « per le conseguenti decisioni », cioè il fatto che l'ente e le società devono esaminare le risoluzioni formulate dalla conferenza di produzione per prendere le decisioni conseguenti, potrebbe dare un valore diverso, da quello che i proponenti desideravano, all'articolo in questione. Infatti, non si vuole che le conferenze di produzione decidano qualche cosa che poi debba portare obbligatoriamente ad altre de-

cisioni conseguenti; si vuole che le conferenze di produzione formulino un insieme di proposte, di indicazioni sulle quali poi l'ente e le società si pronunciano liberamente e non per decisioni conseguenti, cioè che devono per forza seguire un determinato canale, un determinato indirizzo, ma che formino oggetto di studio e di meditazione. Ecco perchè mi pare che l'emendamento formulato dall'onorevole Carollo sia particolarmente valido, in quanto serve a tradurre con maggiore precisione e senza equivoci quello che era l'orientamento di coloro che hanno proposto l'istituzione delle conferenze di produzione. Per questi motivi la Commissione è favorevole, a maggioranza, all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora in discussione l'emendamento Tomaselli ed altri.

SALLICANO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Onorevole Presidente, noi saremmo favorevoli all'articolo 21 non per la sua formulazione, ma in linea di principio, nel senso che anche noi sosteniamo che nelle aziende debba esserci una rappresentanza, però democratica, delle maestranze e di tutti i dipendenti. Con questo articolo, invece, si istituisce una conferenza che non so a che cosa di concreto possa approdare, quando non si usano quegli strumenti democratici della elezione dei rappresentanti di tutti i dipendenti della fabbrica. Sarebbe più opportuno infatti che fosse eletta una commissione da parte dei dipendenti, in modo che questa potesse essere, per preparazione e per mandato ricevuto, più incisiva in ordine a quelli che possono essere i rapporti con l'azienda stessa.

Ma, riteniamo doveroso aggiungere che non basta pensare alla struttura tecnico-economica dell'azienda, se non si pongono delle limitazioni alle eventuali azioni dispersive operate

dagli amministratori. Noi proponiamo che venga eletto da questa conferenza un comitato di cinque membri per poter controllare non soltanto i licenziamenti per causa ingiusta, ma anche le assunzioni. Per quanto riguarda i licenziamenti ingiusti, infatti, c'è una legge nazionale che vi provvede, e la commissione interna ha determinati compiti per farla rispettare, mentre per quanto riguarda le assunzioni, che dal punto di vista tecnico-economico dovessero risultare lesive dell'economia stessa delle aziende, non c'è nessuna garanzia. Pertanto, credo che la migliore sia quella autodecisionale di tutti i dipendenti dell'amministrazione. Ora ritengo che questo articolo sia monco, se si affida alla totalità dei dipendenti il compito di determinare, di esaminare e di giudicare un indirizzo economico dell'azienda e non si fornisce poi a questa conferenza lo strumento per potere agire. E lo strumento per potere agire è un comitato, che dovrebbe essere espressione di questa conferenza, che vigili continuamente su quegli atti antieconomici che, specialmente alle vigilia elettorali, in seno alle aziende dovessero operarsi. Questo nostro emendamento è dunque una logica conseguenza; e se esso dovesse essere rifiutato dalla maggioranza, ciò significherebbe da parte di quest'ultima un voler svuotare anche quella conferenza che invece vuole proporre in seno alle aziende.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con un nostro emendamento abbiamo richiesto l'inserimento di un articolo 21 *quater* in cui è detto: « L'azienda può assumere nuovo personale previo parere della Commissione interna sulla qualifica richiesta per l'assunzione e sulla mansione cui deve essere adibito ». Non vorrei che, mettendo in votazione l'emendamento proposto dal collega Sallicano si finisse poi col precludere l'ingresso al voto di questo nostro emendamento. Vorrei pregare, pertanto, l'onorevole Sallicano, se lo ritiene, di ritirare il proprio emendamento, e vorrei pregare la Presidenza nel senso di garantire che il nostro emendamento, in ogni caso, sia posto in votazione, a prescindere dallo esito della votazione sull'emendamento Sallicano.

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, l'emendamento Sallicano parla dell'elezione di un comitato di costatazione, formato di cinque membri, che si pronunzia sulle assunzioni ed i licenziamenti; pertanto, quale che sia il voto dell'Assemblea, non influirà sull'emendamento articolo 21 *quater*, che, riguardando la Commissione interna, non ha nulla a che vedere col comitato di costatazione.

Detto questo, poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sullo emendamento Tomaselli ed altri e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli La Porta, Carfi, La Torre, Rossitto, Rindone, La Duca, De Pasquale e Giacalone Vito il seguente emendamento:

*aggiungere il seguente articolo 21 bis:*

« Art. 21 bis. — I lavoratori hanno diritto di riunirsi all'interno delle aziende e di invitare a partecipare alla riunione i dirigenti delle loro organizzazioni previo semplice preavviso alla direzione dell'azienda; di manifestare liberamente all'interno dell'azienda il proprio pensiero anche con la diffusione di stampati ». Lo pongo in discussione.

SALADINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALADINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo ribadire una posizione che il mio gruppo e la maggioranza hanno assunto in Commissione. Noi riteniamo che tutto quanto riguarda i rapporti tra gli operai e l'azienda debba essere affrontato in un contesto organico e omogeneo; pertanto il nostro voto agli emendamenti che si riferiscono a tali rapporti, oltre la conferenza di produzione, non significa che noi siamo contrari alla regolamentazione degli stessi, bensì che ci

riserviamo di presentare una proposta organica che affronti tutte le questioni ad essi relative. Quindi, non votando né l'emendamento di cui si discute, né gli altri emendamenti che hanno per oggetto questa materia, non significa che votiamo contro il merito degli emendamenti, ma che il tema dei rapporti operai-azienda deve avere, secondo noi, la sua disciplina in un contesto organico che dovrà essere presentato all'Assemblea e discusso nella sua completezza.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, io credo che valga la pena di sottolineare l'assurdo atteggiamento assunto dal gruppo parlamentare socialista che, fuori da quest'Aula dichiara di essere d'accordo con l'affermazione di questi diritti dei lavoratori nella società italiana attraverso una legge, e dentro si dichiara, invece, contrario. L'onorevole Saladino ricorderà che già, nel corso delle elezioni della passata legislatura nazionale, il Partito socialista unificato propose al Parlamento nazionale ed agli elettori uno statuto per i diritti dei lavoratori, ma che, in cinque anni di legislatura, non ebbe la forza, né la volontà di trasformare in atto del Governo. Nella campagna elettorale del 19 maggio, lo stesso partito, gli stessi uomini si sono presentati con lo stesso programma a proposito di questa questione. Non si rendono conto che ormai stanno per essere scavalcati.

L'onorevole Bosco, Ministro del lavoro nel passato governo, a nome della Democrazia cristiana, ha dichiarato alle Camere che è maturato il tempo per introdurre determinati diritti dei lavoratori nelle aziende, cominciando dalle aziende Iri ed Eni, dalle aziende a partecipazione statale.

Noi abbiamo la possibilità qui, in Assemblea, di affermare questi diritti all'interno delle aziende regionali. E l'argomento che è stato opposto dalla Democrazia cristiana e di cui, come al solito, si sono fatti strenui difensori i compagni socialisti in quest'Aula, salvo poi a fare demagogia fra i lavoratori, è che il principio non è da stabilirsi solo per l'Espri, ma per tutte le aziende regionali.

Ora, io vorrei ricordare all'onorevole Saladino ed agli altri colleghi socialisti che in uno degli articoli e precisamente nell'articolo 31 di questo disegno di legge, che non mi pare sia oggetto di emendamenti soppressivi da parte del Governo, è detto che le norme relative ad alcuni articoli vengono estese agli enti istituiti con leggi regionali. Pertanto, sancire questi diritti per i lavoratori dipendenti dalle aziende Espi, ha una sua conseguenza naturale, che è quella di estendere analoghi diritti ai dipendenti delle altre aziende regionali. Rinviare ad altra legge organica — come ama dire il collega Saladino — significa soltanto adottare gli stessi metodi che la Democrazia cristiana, in sede nazionale, per oltre sei anni ha adottato per negare validità ad una proposta che è stata formulata anche dal Partito socialista italiano. Quindi, onorevoli colleghi, si tratta di stabilire se le proposte del Partito socialista italiano siano state serie o solamente atti demagogici tendenti ad ingannare i lavoratori attraverso la speranza di ottenere dallo Stato italiano — e nel nostro caso dalla Regione — il riconoscimento di propri diritti, per dare una lustra democratica ed operaia al Partito socialista senza che a ciò segua un qualsiasi atto concreto.

Queste mie osservazioni non riguardano soltanto l'articolo 21 bis; riguardano anche il 21 ter, il 21 quater, ed anche il 21 quinque. Che i colleghi socialisti si dichiarino contrari all'inserimento di questi articoli non suscita nessuna meraviglia. Ormai essi rappresentano una sorta di scudo della Democrazia cristiana; infatti, quando questa ha qualcosa da negare ai lavoratori, o deve opporsi a delle rivendicazioni dei lavoratori, chi viene avanti, chi fa da scudo, sono proprio i compagni socialisti, con le loro rinnovate promesse. Nessuna meraviglia, dunque. Volevamo soltanto sottolineare il carattere arretrato delle vostre posizioni; volevamo solamente sottolineare che, allo stato, tali posizioni contrastano non solo con deliberazioni dell'Assemblea, non solo con orientamenti di maggioranza, ma contrastano perfino con i risultati che i lavoratori conseguono con la loro lotta. Oggi, onorevole Saladino, c'è da constatare una sola cosa in questa Assemblea, che i lavoratori ed i partiti dei lavoratori non hanno più interlocutore. C'è un Governo prigioniero dei suoi gruppi di potere, delle beghe interne delle correnti, ci sono i partiti della maggioranza schierati

su posizioni retrive ed arretrate. Con questo vorrei dire che i nostri interlocutori, attraverso la lotta dei lavoratori, dovremo trovarli fuori da quest'Aula, in un contrasto che non può che acutizzare i rapporti sociali ma che conduce all'acquisizione di principi e di metodi democratici anche nei luoghi di lavoro.

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Onorevole Presidente, noi siamo sensibili alla tematica cui obbediscono gli emendamenti presentati dal gruppo comunista e riteniamo che i diritti che con essi si chiedono siano diritti che prima o dopo ai lavoratori non potranno essere ulteriormente contestati. Proprio di recente, in questi giorni, in seguito ad una lotta dei lavoratori dipendenti, mi pare, della Snam progetti, del gruppo Eni, questi diritti sono stati espressamente riconosciuti in un contratto aziendale di lavoro. Riteniamo però che tutta la materia debba formare oggetto di un esame organico e generale.

LA PORTA. Lo dite da sei anni!

LOMBARDO. Io non voglio sin da ora manifestare il mio punto di vista sull'iniziativa che il collega Saladino in Commissione e oggi all'Assemblea ha preannunciato, però mi sembra che questo problema debba formare oggetto più di una legge nazionale che di una legge regionale o addirittura di una legge che riguarda soltanto determinate aziende.

LA PORTA. E la prima risposta che merita l'onorevole Saladino è questa sua.

LOMBARDO. Non cerchi di creare contrasti e litigi, perchè le idee, quando si manifestano con molta lealtà e con una certa logica, non possono creare contrasti.

LA PORTA. Lei deve dare questa risposta a Saladino.

LOMBARDO. Onorevoli colleghi, il problema dei diritti dei lavoratori all'interno dell'azienda costituisce una materia importante ed appassionante dell'attuale momento storico e della prospettiva dei rapporti tra

lavoratori e datori di lavoro, tra capitale e mondo del lavoro. Quando i colleghi socialisti presenteranno questa iniziativa in sede regionale, noi preciseremo la nostra opinione. A me sembra, però, che da un punto di vista generale tale problema appartenga ad una tematica da valutare in sede nazionale. Del resto, a conferma della impostazione manifestata, bisogna rilevare che l'argomento è stato oggetto dell'accordo politico del nuovo Governo di centro-sinistra dell'onorevole Rumor presentato ieri ai due rami del Parlamento. E' una tematica, dunque, aperta sul piano della prospettiva politica del Paese, alla quale noi dichiariamo di essere sensibili perché riteniamo che i lavoratori abbiano diritto di manifestare liberamente non soltanto il loro punto di vista, ma anche il loro diritto che si sostanzia nei rapporti con l'azienda e con il mondo del capitale. Non c'è dubbio, però, che il voler far passare questi emendamenti limitandoli alle aziende Espi o collegandoli agli altri enti pubblici regionali, a nostro avviso, ha soltanto il significato di una presa di posizione, magari importante e qualificante per l'Assemblea, ma certamente non utile a risolvere quello il problema di fondo, che riguarda tutta la classe lavoratrice italiana.

Questi sono i motivi per i quali, a nostro avviso, gli emendamenti in esame, così come abbiamo detto in Commissione, non possono trovare ingresso in questo provvedimento, anche se siamo convinti che o con la lotta o con altri sistemi, i lavoratori prima o poi raggiungeranno questo ulteriore traguardo.

DE PASQUALE. Su questo non c'è dubbio: lo raggiungeremo!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento, a firma La Porta ed altri, articolo 21 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Rossitto, La Porta, Rindone, La Duca, Carfi, La Torre, De Pasquale e Giacalone Vito:

*articolo 21 ter:*

« I provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori sono adottati esclusivamente da un comitato paritetico aziendale. In caso di ricorso del lavoratore il provvedimento adottato in sede aziendale deve essere riesaminato prima della sua esecuzione da un comitato interaziendale costituito presso l'Ente.

Chiunque ricopra una carica elettiva sindacale o pubblico o di comitati previsti da leggi, contratti o accordi sindacali, non può essere licenziato o sospeso o trasferito in altro stabilimento o dipendenze della azienda fino a due anni dopo la cessazione del mandato se non per comprovata giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile o per cessazione d'attività dell'azienda »;

*articolo 21 quater:*

« L'azienda può assumere nuovo personale previo parere della Commissione interna sulla qualifica richiesta per l'esecuzione e sulla mansione cui deve essere adibito »;

*articolo 21 quinque:*

« In nessun caso la retribuzione può essere decurtata in caso di sciopero, in misura superiore alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro ».

Pongo in discussione l'emendamento articolo 21 ter. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

LA PORTA. La Commissione, così come è composta, è del tutto favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CELI, Assessore alla sanità. Contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento articolo 21 ter.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ora in discussione l'emendamento articolo 21 quater.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, questa norma non stabilisce soltanto diritti dei lavoratori; essa tende a limitare una pratica vergognosa introdotta nelle aziende Espi dai dirigenti delle aziende stesse, nominati dai governi di centro-sinistra. La pratica vergognosa, onorevole Presidente, è quella di assumere personale non in rapporto alle esigenze aziendali, ma in rapporto alle esigenze clientelari ed elettorali dei dirigenti delle aziende, sia che siano essi stessi candidati, sia per servire i padroni che li hanno nominati alla direzione di quelle aziende.

Io vorrei qui citare un solo caso, quello dell'azienda Simm, amministrata dall'onorevole Cinà, che costituisce, a mio giudizio, un esempio clamoroso di questo vergognoso sistema di conduzione delle aziende Espi.

Nell'azienda Simm di Carini sono stati assunti, sempre alla vigilia delle campagne elettorali, da venti a trenta nuovi dipendenti, tutti provenienti dal collegio elettorale dell'onorevole Cinà, dalla provincia di Agrigento. Lo stesso avviene nell'azienda diretta dallo onorevole Bassi; lo stesso avviene nell'azienda C.M.C. di Catania, dove, secondo le dichiarazioni del presidente dell'azienda all'Assessore all'industria, onorevole Fagone, non era stato assunto nessuno, mentre, a distanza di ventiquattr'ore, il presidente facente funzioni dell'Espi dichiarava che nel corso di un anno erano stati assunti « appena 12 impiegati » in più, rispetto a quelli preesistenti; « appena 12 » e non centinaia, raccomandati dal gruppo che fa capo all'onorevole Drago.

Certo, l'onorevole Lombardo potrebbe dirci molto di più in proposito...

LOMBARDO. Non ne so niente!

LA PORTA. ... trattandosi di personale assunto su richiesta del suo amico fraterno, onorevole Drago.

Ora, mettere un limite a questa pratica vergognosa, a questo sperpero di denaro pubblico, al modo indecente in cui si dirigono le aziende Espi, non soltanto è una buona misura legislativa, ma è anche, mi si consenta di dirlo, una norma che obbliga a fare una certa pulizia. Capisco che si tratta di togliere potere ai vostri amici, ai vostri servi-padroni (perchè sono servi e padroni, ad un tempo,

vostri e della maggioranza), ma consente di tutelare meglio il pubblico denaro. Non si tratta, pertanto, di garantire dei diritti dei lavoratori che, a cuor leggero, possono essere respinti dai colleghi socialisti; si tratta di tutelare il pubblico denaro che la maggioranza dovrebbe tenere nella dovuta considerazione.

Certo, dopo che su richiesta del Governo è stato soppresso l'articolo che fissava le indennità al Presidente dell'Espi e a tutti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, noi non abbiamo molta fiducia nella sensibilità moralizzatrice della maggioranza; tuttavia, ci auguriamo che una resipiscenza, all'ultimo momento, o il fatto di sapere che queste assunzioni possono giocare anche contro di voi, vi induca ad accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione, a maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, *Presidente della Regione.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento articolo 21 *quarter.*

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa ora all'emendamento articolo 21 *quinquies.*

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, noi ritiriamo questo emendamento per evitare che un voto contrario della maggioranza possa indurre i dirigenti di questa azienda a ritenersi autorizzati a trattenere di più.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 22.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare ulteriormente la propria partecipazione al fondo di dotazione dello Espi per la somma di lire 30 miliardi, da destinare esclusivamente alla realizzazione di nuovi impianti industriali in concorso con gli enti pubblici nazionali ».

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che il Governo ha presentato un emendamento, già annunciato, soppressivo dell'articolo 22. Pongo in discussione l'emendamento. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 7 già prevede che almeno il venti per cento del fondo di dotazione debba essere destinato in un certo modo che garantisca le finalità originariamente previste nell'articolo 22. Ecco perchè noi siamo favorevoli a maggioranza, alla soppressione dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, giunti a questo punto, sarebbe opportuno sospendere l'esame degli articoli che seguono in quanto, essendo norme di carattere finanziario, hanno attinenza con l'articolo 7, il cui esame era stato precedentemente sospeso assieme agli articoli 4 e 6. Pertanto, se non sorgono osservazioni, rimane stabilito di riprendere l'esame degli articoli sospesi.

La seduta è sospesa.

(La seduta sospesa alle ore 13,50 è ripresa alle ore 14,45)

La seduta è ripresa. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

DI MARTINO, Segretario:

« Art. 4.

I consigli di amministrazione ed i collegi sindacali delle società per azioni a prevalente partecipazione dell'Espri sono composti da un numero di membri non superiore a tre ».

PRESIDENTE. All'articolo è stato presentato il seguente emendamento a firma dell'Assessore all'industria Fagone. Ne do lettura:

dopo le parole « a tre » aggiungere « ove non ostino specifici accordi con gruppi di partecipazione già esistenti ».

Tuttavia, poichè questo articolo ed il relativo emendamento hanno attinenza con altro articolo, ritengo opportuno sospornerne ancora l'esame.

Invito, pertanto, il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 6.

Al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1967, numero 18, è aggiunta la seguente lettera e): « e) le quote sottoscritte da società in cui enti pubblici economici regionali o statali abbiano posizione maggioritaria ».

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che all'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dall'Assessore all'industria Fagone, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Articolo 6. — L'articolo 4 della legge 7 marzo 1968, numero 18, è sostituito dal seguente:

L'Espri ha un fondo di dotazione costituito da quote di partecipazione nominative individuali di lire 10.000 cadauna.

Concorrono a formare il fondo di dotazione:

a) le quote sottoscritte dalla Regione;

b) le quote sottoscritte da enti ed istituti di diritto pubblico nazionali e regionali operanti nei settori finanziari, creditizio ed economico;

c) le quote sottoscritte da società in cui enti pubblici economici regionali e statali abbiano posizione maggioritaria;

d) le quote corrispondenti agli utili derivanti all'Espi a norma del successivo articolo 21.

Le quote di partecipazione previste dalle lettere b) e c) non possono complessivamente superare l'80 per cento delle quote sottoscritte dalla Regione e delle altre quote di cui alla lettera d).

La cessione di quota del fondo di dotazione è consentita, previa delibera del Consiglio di amministrazione, nell'ambito dei sindacati sottoscrittori e con la salvaguardia della posizione di maggioranza della Regione siciliana.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente».

— dagli onorevoli Tomaselli, Cadili, Di Benedetto, Sallicano e Genna:

*l'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

« Il primo comma e il secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1967, numero 18, sono sostituiti dai seguenti:

La Sezione investimenti industriali dello Ente siciliano per la promozione industriale, ha un fondo di dotazione di 50 miliardi.

La Sezione gestione industriali dell'Ente siciliano per la promozione industriale, ha un fondo di 80 miliardi.

Concorrono a formare il fondo di dotazione, costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 10.000 ciascuno:

a) le quote sottoscritte dalla Regione;

b) le quote sottoscritte da enti ed istituti di diritto pubblico nazionali o regionali, operanti nei settori finanziari, creditizio ed economico;

c) le attività provenienti dalla liquidazione della Sofis e spettanti all'Espi;

d) le quote sottoscritte da società in cui enti pubblici economici regionali o statali abbiano posizione maggioritaria ».

CAROLLO, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, nell'emendamento del Governo, laddove è detto « partecipazioni nominative individuali » deve intendersi « indivisibili ». Si tratta di un errore materiale.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CAROLLO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, l'emendamento dei liberali, a mio avviso, è da ritenere precluso, perché di già questa Assemblea, con specifico voto, ha respinto la costituzione della sezione investimenti e della sezione finanziamenti dell'Espi.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, i primi due commi di questo emendamento senz'altro sono preclusi, ma gli altri non credo che siano da considerare preclusi, perché rispecchiano l'articolo 6 del Governo.

DI BENEDETTO. Anche noi concordiamo che i primi due commi sono preclusi; comunque, ritiriamo l'emendamento.

TOMASELLI. Sì, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. A maggioranza, è favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, presentato dal Governo, con la sostituzione nel primo comma della parola « individuali » con la parola « indivisibili ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Ricordo all'Assemblea che l'Assessore alla industria Fagone ha presentato il seguente emendamento:

*dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6 bis:*

« Le attività provenienti dalla liquidazione della Sofis costituiranno un fondo speciale di riserva per la copertura delle svalutazioni delle partecipazioni azionarie e dei crediti rilevati dall'Ente da potere della stessa Sofis ».

Pongo in discussione l'emendamento. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. A maggioranza è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo articolo 6 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 7.

L'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1967, numero 18, è così modificato:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al Fondo di dotazione dell'Espi mediante:

a) un apporto di lire 36 miliardi 700 milioni;

b) l'assegnazione di lire 21 milioni 500 milioni, da prelevarsi dalle somme previste dall'articolo 1, numero 2, lettera b) ed e) della legge 27 febbraio 1965, numero 4, per la realizzazione di impianti e di attrezzature;

c) l'assegnazione di lire 10 miliardi a cui si provvederà mediante prelievo, fino al detto ammontare, delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 2, lettera e) della legge 27 febbraio 1965, numero 4, per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature previsti dall'articolo 1, numero 2, lettera d), della detta legge;

d) ulteriore apporto, fino alla concorrenza di lire 31 miliardi 800 milioni, utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre 1966, numero 24.

Di tale fondo lire 30 miliardi sono destinati esclusivamente alla promozione, al potenziamento ed al riassetto delle industrie metalmeccaniche.

A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Espi è tenuto a formulare apposito piano tecnico-finanziario.

L'impiego delle somme previste dal precedente comma formerà oggetto, in sede di approvazione del bilancio dell'Espi, di specifica e dettagliata relazione.

Del fondo medesimo lire 30 miliardi sono destinati per le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.

Al bilancio dell'ente è allegata una relazione illustrativa sulla attuazione del programma di cui al precedente comma.

Gli impianti e le attrezzature realizzati dall'Espi, mediante l'impiego dell'assegnazione di cui al primo comma, sono conferiti dall'ente quale proprio apporto in società che esso costituisce o a cui partecipa a norma dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

*all'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera c) sostituire le parole: « degli impianti e delle attrezzature previsti dall'articolo 1, numero 2, lettera c) della detta legge » con le altre: « di impianti e di attrezzature »;*

*alla lettera d) sopprimere la parola: « ulteriore » ed aggiungere alla fine: « e successive modifiche »;*

*dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:*

*« e) una ulteriore assegnazione di lire 30 miliardi prelevata dalla disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale derivante dalla legge 6 marzo 1968, numero 192 per gli esercizi 1970-71, per la realizzazione di impianti ed attrezzature di cui alla lettera b) del presente articolo ».*

*Il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma sono sostituiti dai seguenti commi:*

« Almeno il 20 per cento del fondo di dotazione, destinato a nuovi investimenti, deve essere impiegato nel settore metalmeccanico. Almeno il 20 per cento del fondo di dotazione, destinato a nuovi investimenti, deve essere impiegato per attività ubicate nella parte centro meridionale dell'Isola delimitata con i decreti del Presidente della Regione numero 160/A del 24 dicembre 1965 e numero 134/A del 24 agosto 1966.

Per partecipare alle società finanziarie di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge od a nuove iniziative in concorso con gli enti pubblici statali o loro società finanziarie o industriali nelle quali abbiano la maggioranza del capitale sociale, l'Ente dovrà impiegare non meno del 20 per cento del suo fondo di dotazione.

L'Ente è autorizzato a concedere crediti a favore delle società di cui all'articolo 2, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del fondo di dotazione. I crediti già concessi dalla Sofis e rilevati a norma del successivo articolo 32, lettera b) non vengono computati nel limite predetto.

Gli impianti e le attrezzature realizzate dall'Espi mediante l'impiego della assegnazione di cui alle lettere b), c) ed e) del presente articolo, sono conferiti dall'Ente, quale proprio apporto, in società che esso costituisce o a cui partecipa ».

— dagli onorevoli Tomaselli, Cadili, Di Benedetto, Sallicano e Genna:

*all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: « partecipare al fondo di dotazione » sostituire le parole: « dell'Espi mediante » con le seguenti: « delle Sezioni dell'Espi mediante ».*

*Il secondo comma è così modificato:*

« Del fondo di dotazione della sezione gestione industriali lire 20 miliardi sono destinati esclusivamente alla formazione di un fondo a gestione separata destinato al potenziamento e al riassetto dell'industria metalmeccanica.

Il fondo di cui al precedente comma sarà utilizzato a favore delle aziende metalmeccaniche per la effettuazione delle seguenti operazioni:

1) finanziamento fino al 75 per cento della spesa complessiva per l'ammodernamento degli impianti;

2) finanziamento pari al totale della spesa complessiva, per l'espletamento delle commesse da parte delle imprese;

3) finanziamento fino all'80 per cento del valore globale della produzione media venduta negli ultimi due anni, per l'attuazione dei programmi di lavoro, per la parte di produzione non effettuata su commessa;

4) finanziamenti pari all'85 per cento delle passività risultanti dai bilanci al 31 dicembre 1967 e approvati a norma di legge per il riassetto delle imprese.

La durata dei finanziamenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non può superare la durata massima di dieci anni, di cui tre anni per il pre-ammortamento e il tasso dei finanziamenti non può gravare sul mutuatario in misura superiore all'1,50 per cento, comprensivo di qualunque onere accessorio.

Il fondo di cui ai precedenti articoli sarà gestito dallo stesso consiglio di amministrazione dell'Espi ».

*Sopprimere il terzo comma.*

TOMASELLI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo, allora, in discussione l'emendamento del Governo.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, vorrei chiedere al Governo, se è in grado di farlo, di farci conoscere qual è il fondo di investimento che serve come parametro per queste percentuali assegnate, visto che si stabilisce il 20 per cento del fondo di dotazione da destinare a nuovi investimenti. Una parte del fondo di dotazione, sulla base di questa dizione, dunque, dovrebbe essere destinata ad investimenti nuovi; e poichè non si ritrova ora questa distribuzione del fondo di dotazione fra nuovi e vecchi investimenti, non si capi-

sce bene cosa significhi questo 20 per cento. Venti per cento di che cosa? Questo è il primo chiarimento che noi chiediamo al Governo, se è in grado di darlo, ripeto, poiché questi emendamenti non sono frutto di elaborazione del Governo.

Un altro punto che noi vorremmo chiarito è come la distribuzione del fondo di dotazione finirebbe con l'influire sulla esigenza, posta negli stessi disegni di legge di iniziativa del Governo e nella legge istitutiva, di destinare la somma di trenta miliardi esclusivamente alla promozione, al potenziamento ed al riassetto delle industrie metalmeccaniche, somma che nel testo del Governo finirebbe con lo scomparire, se trasformata in un 20 per cento di nulla. Infine, vorremmo conoscere, appunto sapendo qual è il fondo di dotazione destinato a nuovi investimenti, qual è la quota che, secondo il Governo, verrebbe destinata a nuove iniziative industriali da assumere in concorso con enti nazionali.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, vuole dare questi chiarimenti?

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Io sono disposto a darli, ma c'è l'onorevole Fasino che ha chiesto di parlare.

FASINO. Chiedo di parlare.

LA PORTA. Io, i chiarimenti li avevo chiesto al Governo, ma se è l'onorevole Fasino a darmeli, ne prendo atto.

FASINO. Io non sto dando chiarimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasino.

FASINO. Signor Presidente, devo far presente all'Assemblea quanto, in sede di Commissione di finanza, abbiamo fatto presente alla Commissione « Industria » e cioè che le limitazioni poste nel testo della commissione al fondo (cento miliardi più trenta) finivano con il renderlo scarsamente agibile, quindi era opportuno (ma, il problema poteva sembrare di merito e veniva demandato alla stessa Commissione « Industria »), che si attenuassero alcuni vincoli rigidi, per non tenere accantonate delle somme senza la possibilità che venissero spese. Credo opportuno che la

Assemblea tenga presente questa opinione che è stata sottomessa alla Commissione « Industria ».

Sul merito dell'emendamento del Governo, come presidente della Commissione di finanza, devo fare presente che quando si dice aggiungere « lettera e) una ulteriore assegnazione di lire 30 miliardi prelevati dalla disponibilità del Fondo di solidarietà... », bisogna eliminare — e non credo che sia necessario presentare un emendamento formale — « per gli esercizi 1970-71 » perché questa è una norma finanziaria che è riportata poi nell'articolo con il quale si provveda al reperimento dei fondi. Basta, dunque, soltanto l'indicazione:

« Fondo di solidarietà derivante dalla legge 6 marzo 1968, numero 192 », e quindi il resto dell'emendamento.

Devo, infine, aggiungere che riterrei opportuno, al penultimo comma dell'emendamento del Governo, dove dice: « L'Ente è autorizzato a concedere crediti a favore delle società di cui all'articolo 2, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del fondo di dotazione, adoperare una dizione più attenuata, per evitare una certa impressione, peraltro smentita dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge; l'ente, infatti, non può raccogliere risparmi ed eseguire operazioni bancarie se non ai sensi di norme di legge. Pertanto, anziché dire « l'Ente è autorizzato... » — sembra un'autorizzazione specifica — io direi « I crediti a favore delle società di cui all'articolo 2 non possono superare complessivamente il 10 per cento ».

Infine, per quanto riguarda la impostazione finanziaria, mi sembra di capire che i fondi destinati a nuovi investimenti siano tutti quelli del fondo di dotazione, con la esclusione di quella parte del fondo che è destinato alla riorganizzazione delle aziende esistenti, per cui all'articolo 3, che abbiamo già approvato, è stato previsto un piano di riaspetto, di riorganizzazione e di concentrazione.

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, là ove è detto « almeno il 20 per cento del fondo di dotazione destinato

a nuovi investimenti dev'essere impiegato nel settore metalmeccanico », il 20 per cento va calcolato sui fondi provenienti dall'articolo 38, che sono 60 miliardi di lire. Il che significa 12 miliardi. Quell'altro 20 per cento del fondo di dotazione, destinato a nuovi investimenti per le zone della fascia centro-meridionale, è calcolato evidentemente anch'esso sugli stessi 60 miliardi, mentre il 20 per cento di cui al terzultimo comma dell'emendamento, va calcolato sull'intero fondo di dotazione che è di 130 miliardi, vale a dire 26 miliardi. Il 10 per cento ai fini dei crediti, dei finanziamenti in favore delle società dipendenti è calcolato ugualmente sull'intero fondo di dotazione, vale a dire su 130 miliardi. Questi calcoli sono fatti sulla base anche di accertamenti tecnici e finanziari forniti dallo stesso Espi.

PRESIDENTE. La risposta del Presidente della Regione mi sembra che sia ben chiara.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, lei dice che la risposta del Presidente della Regione è stata chiara; ne prendo atto, ma a me non è risultata chiara; comunque, prendo atto anche di un'altra cosa, che il fondo di dotazione per riassetto e lo sviluppo metalmeccanico è stato portato da 30 miliardi a 6 miliardi!

CAROLLO, Presidente della Regione. No!

PRESIDENTE. Per i nuovi investimenti.

LA PORTA. Ma se 60 miliardi sono per nuovi investimenti e solamente 40 per il riassetto, non capisco...

SALADINO. Riassetto per tutte le aziende.

LA PORTA. Quindi, al settore metalmeccanico andrà una certa quota-parte.

CAROLLO, Presidente della Regione. Non è così!

LA PORTA. Insomma, stringi, stringi, il settore metalmeccanico è quello che voi sacrificate. Bene, noi ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, vuole precisare meglio il suo pensiero?

CAROLLO, Presidente della Regione. Il 20 per cento del fondo di dotazione destinato a nuovi investimenti è vincolato per il settore metalmeccanico. Questo, però, non significa che il rimanente del fondo di dotazione non debba o non possa essere destinato per il riassetto delle aziende esistenti.

Comunque, almeno il 20 per cento deve essere destinato per le aziende nuove.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento del Governo, che, essendo composto di parti specifiche, è opportuno votare per parti separate. Pongo, allora, ai voti l'emendamento alla lettera c).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, ora, in votazione l'emendamento alla lettera d).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, all'emendamento aggiuntivo lettera c) è stato presentato un emendamento dell'onorevole Fasino tendente a sopprimere le parole « per gli esercizi 1970-1971 ». Se non sorgono osservazioni, pongo in votazione questo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo lettera e) così modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, comunico che l'onorevole Fasino ha formalizzato con il seguente emendamento i rilievi mossi alla formulazione della prima parte del penultimo comma dello emendamento del Governo:

sostituire la prima parte del penultimo comma dell'emendamento del Governo, con le se-

guenti parole: « I crediti a favore delle società di cui all'articolo 2, non possono superare complessivamente il 10 per cento del fondo di dotazione ».

Se non sorgono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato) —

Pongo, ora, ai voti la seconda parte dello emendamento del Governo che sostituisce il secondo, terzo, quarto quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 7, con la modifica testè apportata.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Pongo, infine, in votazione l'intero articolo 7 nel seguente testo risultante dalle modifiche apportate:

« Art. 7.

L'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1967, numero 18, è così modificato:

L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al Fondo di dotazione dell'Espi mediante:

a) un apporto di lire 36 miliardi 700 milioni;

b) l'assegnazione di lire 21 miliardi 500 milioni, da prelevarsi dalle somme previste dall'articolo 1, numero 2, lettere b) ed e) della legge 27 febbraio 1965, numero 4, per la realizzazione di impianti e di attrezzature;

c) l'assegnazione di lire 10 miliardi a cui si provvederà mediante prelievo, fino al detto ammontare, delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 2, lettera e) della legge 27 febbraio 1965, numero 4, per la realizzazione di impianti e di attrezzature;

d) apporto, fino alla concorrenza di lire 31 miliardi 800 milioni, utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre 1966, numero 24 e successive modifiche;

e) una ulteriore assegnazione di lire 30 miliardi prelevate dalle disponibilità del

Fondo di solidarietà nazionale derivante dalla legge 6 marzo 1968, numero 192, per la realizzazione di impianti ed attrezzature di cui alla lettera b) del presente articolo.

Almeno il 20 per cento del fondo di dotazione, destinato a nuovi investimenti, deve essere impiegato nel settore metalmeccanico.

Almeno il 20 per cento del fondo di dotazione, destinato a nuovi investimenti, deve essere impiegato per attività ubicate nella parte centro-meridionale dell'Isola delimitata con decreti del Presidente della Regione numero 160/A del 24 dicembre 1965 e numero 134/A del 24 agosto 1966.

Per partecipare alle società finanziarie di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge ed a nuove iniziative in concorso con gli enti pubblici statali o loro società finanziarie o industriali nelle quali abbiano la maggioranza del capitale sociale, l'Ente dovrà impiegare non meno del 20 per cento del suo fondo di dotazione.

I crediti a favore delle società di cui allo articolo 2, non possono superare complessivamente il 10 per cento del fondo di dotazione. I crediti già concessi dalla Sofis e rilevati a norma del successivo articolo 32, lettera b) non vengono computati nel limite predetto.

Gli impianti e le attrezzature realizzate dall'Espi mediante l'impiego dell'assegnazione di cui alle lettere b), c) ed e) del presente articolo, sono conferiti dall'Ente, quale proprio apporto, in società che esso costituisce o a cui partecipa ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 23.

L'articolo 22 della legge 7 marzo 1967, numero 18, è così modificato:

All'onere complessivo di lire 130 miliardi previsto dalla presente legge si provvede:

a) per lire 36 miliardi 700 milioni con le disponibilità esistenti e con gli stanziamenti autorizzati, a decorrere dall'esercizio

VI. LEGISLATURA

CLXXI SEDUTA

17 DICEMBRE 1968

1967, dagli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1957, numero 51, e successive aggiunte e modificazioni;

b) per lire 16 miliardi 500 milioni con parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, numero 2, lettera b) della legge 27 febbraio 1965, numero 4;

c) per lire 5 miliardi con la spesa autorizzata dall'articolo 1, numero 2, lettera e) della legge 27 febbraio 1965, numero 4;

d) fino alla concorrenza di lire 10 miliardi mediante il prelievo per il corrispondente ammontare delle sopravvenienze previste dall'articolo 2, lettera e) della legge 27 febbraio 1965, numero 4;

e) per lire 31 miliardi 800 milioni utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre 1966, numero 24;

f) per lire 30 miliardi si provvederà utilizzando parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalla legge 6 marzo 1968, numero 192, per gli esercizi 1970-71 ».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 23 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Fasino:

alla lettera f) dopo le parole « numero 192 » sopprimere « per gli esercizi 1970-71 » e aggiungere le seguenti « in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1970-71 »;

— dagli onorevoli Tomaselli, Genna, Sallianco, Cadili e Di Benedetto:

articolo 23 bis:

« Nelle società in cui l'Ente abbia le quote di maggioranza che impiegano più di 1300 dipendenti ed abbiano un fatturato annuo superiore ai 15 miliardi, il 7 per cento degli utili risultanti dal bilancio approvato a termine di legge, saranno destinati all'aumento del capitale sociale e le relative azioni distribuite ai lavoratori delle società percentualmente alle loro retribuzioni ».

Pongo in discussione l'emendamento Fasino. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 23 con la modifica conseguente all'emendamento approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in discussione l'emendamento articolo 23 bis degli onorevoli Tomaselli ed altri. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Contraria, a maggioranza.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 24.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare all'Ente siciliano di promozione industriale (Espi) anticipazioni sulle giacenze di cassa esistenti presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria nella misura massima di lire 64 miliardi 300 milioni, a valere sulla partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Ente stesso stabilita con l'articolo 7 della legge 7 marzo 1967, numero 18, modificata con l'articolo 17 della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 24.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 25.

Il rimborso delle somme anticipate ai sensi del precedente articolo sarà effettuato utilizzando la provvista dei fondi autorizzata con le leggi 24 ottobre 1966, numero 24 e 21 marzo 1967, numero 19, per la parte destinata alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge 7 marzo 1967, numero 18, istitutiva dell'Ente siciliano di promozione industriale nonché gli stanziamenti annuali del bilancio della Regione per gli esercizi dal 1969 al 1980, autorizzati dall'articolo 22 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51 e successive aggiunte e modificazioni, destinati alla partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'ente stesso.

Nelle more della provvista dei fondi autorizzata con le leggi 24 ottobre 1966, numero 24 e 21 marzo 1967, numero 19, le disponibilità finanziarie annue del bilancio della Regione derivanti dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, numero 24, sono destinate a parziale rimborso delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 24 della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 25.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 26.

Le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 7 marzo 1967, numero 18, si applicano anche alle somme di cui all'articolo 24 della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 26.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 27.

La Sezione siciliana della Corte dei conti partecipa al controllo della gestione finanziaria dell'ente con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge statale 21 marzo 1958, numero 259 intendendosi attribuiti agli organi della Regione i compiti previsti da detta legge per i corrispondenti organi dello Stato ».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 27 è stato presentato dagli onorevoli Carfi, La Porta, De Pasquale, Rindone, Giacalone Vito,

La Duca e La Torre, il seguente emendamento:

*sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

« La sezione siciliana della Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Espi al fine di accertare la rispondenza della attività alle finalità istituzionali nonchè la formale conformità degli atti di gestione alle leggi e al regolamento. »

Il controllo, di cui al precedente comma, è esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

L'Espi deve fare pervenire alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio con relativo conto dei profitti e delle perdite, corredati delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, non oltre 15 giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana riferisce direttamente all'Assemblea regionale siciliana ogni biennio sul risultato del riscontro eseguito ».

Ricordo altresì che dal Governo è stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 27.

Pongo in discussione l'emendamento del Governo. La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. E' favorevole a maggioranza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

L'emendamento degli onorevoli Carfi ed altri, è da ritenersi, pertanto, superato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 28.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio del fondo di solidarietà nazionale ed a quello della Regione occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo è un articolo di sistematica puramente regolamentare; pertanto, se non sorgono osservazioni, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 29.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentita la Giunta regionale, sarà approvato lo Statuto concernente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli uffici dell'ente ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli La Porta, Rindone, La Duca, Carfi, La Torre, De Pasquale e Giacalone Vito, il seguente emendamento:

*alla fine dell'articolo 29, aggiungere le seguenti parole: « sentito il parere della commissione assembleare, prevista dal precedente articolo 12 bis ».*

Ricordo altresì che vi è anche un emendamento del Governo, già annunziato, con cui si chiede di sostituire la parola « uffici », con la parola « organi ».

Debbo fare rilevare, però, che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 29 degli onorevoli La Porta, Rindone, La Duca ed altri, è precluso, in quanto l'Assemblea ha già respinto la proposta di istituzione di una commissione assembleare, contenuta nell'articolo 12 bis cui fa riferimento l'emendamento stesso.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Signor Presidente, prendo la parola solo per precisare che, se è vero che è stato respinto l'articolo relativo alla istituzione di una commissione assembleare, è anche vero che gli scopi di quella commissione erano diversi; infatti, doveva esprimere un parere sugli amministratori dell'ente. Pertanto, togliendo il riferimento all'articolo 12 bis...

PRESIDENTE. Quindi, lei intende formulare un nuovo emendamento.

LA PORTA. Onorevole Presidente, trattandosi di un parere da esprimere su materia diversa, potrebbe bastare la soppressione del riferimento all'articolo 12 bis; tuttavia, formalizzerò con un nuovo emendamento questo nostro punto di vista.

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, l'emendamento degli onorevoli La Porta ed altri, già annunziato, è da ritenersi precluso. Comunico, nel contempo, che è stato presentato dall'onorevole La Porta, De Pasquale, Carfi e Giacalone Vito, il seguente emendamento:

*alla fine dell'articolo 29, aggiungere le seguenti parole: « sentito il parere della commissione assembleare a norma del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana ».*

Pongo in discussione l'emendamento testè letto. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. A maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FAGONE, Assessore all'industria e commercio. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo a firma La Porta ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(Non è approvato)*

Pongo, ora, in discussione l'emendamento del Governo sostitutivo della parola « uffici » con la parola « organi ». Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo insiste?

FAGONE, Assessore all'industria e commercio. Si.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole, resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvato)*

Comunico che è stato presentato dall'Assessore all'industria e commercio, onorevole Fagone, il seguente emendamento:

*all'articolo 29 aggiungere, dopo le parole: « della Regione », le parole: « da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».*

LA PORTA. Vorrei sapere cosa succederebbe se non fosse emanato entro 4 mesi. Se si impiegassero 4 anni, per esempio.

PRESIDENTE. Non succederebbe niente non essendovi sanzione.

LA PORTA. Per questo motivo non avevano posto dei termini.

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'emendamento. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

VI LEGISLATURA

CLXXI SEDUTA

17 DICEMBRE 1968

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 29 e lo pongo in votazione nel seguente testo modificato:

« Art. 29.

Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore per l'Industria e commercio, sentita la Giunta regionale, sarà approvato lo Statuto concernente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi dell'ente ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 30.

Allo scopo di apportare agli organi direttivi dell'ente le modifiche di cui alla presente legge, il Consiglio di amministrazione è sciolto.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà procedersi alla nomina dei nuovi organi dell'ente.

Nelle more della nomina dei nuovi organi dell'ente le attribuzioni previste dalla presente legge sono svolte dagli organi in carica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

— dagli onorevoli La Porta, Rindone, La Duca, Carfi, La Torre, De Pasquale e Giacalone Vito:

*all'articolo 30 aggiungere il seguente comma:*

« Trascorso il predetto termine senza che si sia provveduto alle nuove nomine, gli organi in carica decadono e si procede alla nomina

di un commissario con decreto del Presidente della Regione, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 12 bis ».

Ricordo, altresì, che è stato presentato dal Governo un emendamento, già annunziato, di cui do di nuovo lettura:

*sostituire l'articolo 30 con il seguente:*

« Art. 30 — Allo scopo di apportare agli organi dell'ente, le modifiche di cui alla presente legge, il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono sciolti entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ».

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di considerare soppressa l'ultima parte del nostro emendamento, cioè « sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 12 bis ». Rinunziamo a questo parere, tenuto conto della resistenza accanita a ciò opposta dal Governo.

PRESIDENTE. D'altra parte, la commissione non c'è.

LA PORTA. Si potrebbe ugualmente dire: di una commissione parlamentare; comunque ci rinunziamo poichè è chiaro che il Governo non vuole discutere con l'Assemblea sui titoli dei dirigenti che intende nominare all'ente. Infine, invito la Presidenza a volere considerare il nostro emendamento aggiuntivo allo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Allora, pongo in discussione l'emendamento del Governo. La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. A maggioranza, è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora in discussione l'emendamento aggiuntivo a firma La Porta ed altri. La Commissione?

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole all'unanimità.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

DI MARTINO, segretario:

« TITOLO II

Art. 31.

Le norme relative agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 27 della presente legge sono estese a tutti gli enti istituiti con legge regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

All'articolo 31 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli La Porta, Rindone, La Duca, Carfi, La Torre, De Pasquale e Giacalone Vito:

aggiungere, all'articolo 31, dopo le parole: « agli articoli » le seguenti altre: « 12 bis, 12 ter, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies ».

Poichè gli articoli.....

LA PORTA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Ricordo altresì che vi è anche un emendamento del Governo, già annunciato, di cui ridò lettura:

« All'articolo 31 sopprimere i richiami relativi agli articoli 20 e 27 della legge ».

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora in votazione l'articolo 31 nel testo modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

DI MARTINO, segretario:

« TITOLO III

*Disposizioni finali e transitorie*

Art. 32.

L' Espi:

a) provvede all'acquisto al valore nominale di tutte le azioni possedute e sottoscritte dalla Sofis nelle società da essa promosse ed a cui abbia partecipato in esecuzione delle leggi regionali numero 28 del 30 marzo 1967 e numero 33 del 12 aprile 1967, sino alla data di inizio della sua liquidazione, nonchè delle azioni relative a società costituite dalla società anzidetta;

b) provvede ad acquistare i crediti vantati dalla Sofis nei confronti delle società da essa promosse o a cui abbia partecipato al valore esposto nel bilancio della Sofis relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1967, nonchè a sostituirsi mediante apposite stipulazioni contrattuali nelle fidejussioni concesse dalla medesima Sofis a banche o istituti di credito nell'interesse delle società suddette.

Il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti su indicati sarà effettuato mediante rilascio di dichiarazione di debito produttivo degli interessi legali ed esigibili alla data del bilancio finale di liquidazione;

c) provvede a rendersi cessionario dei contratti stipulati fra la Sofis e gli altri azionisti delle società da essa promosse o

a cui abbia partecipato aventi per oggetto patti parasociali, sostituendosi alla Sofis in tutte le obbligazioni, derivanti dai patti medesimi, da essa assunte nei confronti degli altri azionisti e dei terzi ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ricordo all'Assemblea che vi è un emendamento del Governo, già annunziato, di cui do di nuovo lettura:

*All'articolo 32 apportare le seguenti modifiche:*

*Alla lettera c) sopprimere le parole: « sostituendosi alla Sofis in tutte le obbligazioni derivanti dai patti medesimi, da essa assunte nei confronti degli altri azionisti e dei terzi »*

*Dopo la lettera c) aggiungere le seguenti lettere:*

« d) provvede all'accordo dei debiti della Sofis nei confronti del Banco di Sicilia, della Cassa di Risparmio e della Banca del Sud, con contemporanea liberazione della società debitrice da parte dei suddetti Istituti di credito. Il debito dell'Espi derivante dall'accordo di cui sopra è assistito dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana fino alla correnza di lire 15 miliardi ed in sostituzione di quella prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge regionale 7 marzo 1967, numero 18. Ai fini della operazione predetta è soppresso il limite del saggio di interesse di cui al secondo comma dell'articolo 5 della succitata legge;

« e) provvede a sostituirsi alla Sofis in tutte le obbligazioni attive e passive assunte dalla società medesima verso terzi ».

*All'articolo 32 aggiungere il seguente comma:*

« Il controvalore netto delle azioni acquisite o dei crediti rilevati costituisce credito della Sofis verso l'Espi, regolabile in sede di liquidazione della Sofis stessa ».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli D'Acquisto, Trincanato, Santalco e Iocolano il seguente emendamento:

*all'articolo 32, lettera a) dopo le parole: « nelle società da essa promosse » sostituire la parola: « ed » con la parola: « od ».*

Pongo in discussione gli emendamenti.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, ho preso la parola solo per rendere omaggio alla tenacia con cui certi ambienti dell'Espi difendono la possibilità di acquisire, anche in occasione della liquidazione della Sofis, determinati vantaggi per conto dei rispettivi amici. Intendo rendere questo omaggio, per aver letto nello emendamento del Governo, una norma in cui si dice: « Il controvalore netto delle azioni acquisite o dei crediti rilevati costituisce credito della Sofis verso l'Espi, regolabile in sede di liquidazione della Sofis stessa ». Regolabile attraverso quale istituto? Forse attraverso quello del comitato dei periti, così come era stato proposto nel primo disegno di legge di iniziativa governativa, che, per il solo fatto di essere previsto, di potere esistere in qualche modo, comporta per l'Espi l'esborso di alcune centinaia di milioni da assegnare ai tre, quattro o cinque amici da nominare per queste perizie e che la Commissione ha respinto proprio perché non necessari e soprattutto non utili all'ente? Ora, quando si dice che il controvalore netto delle azioni deve essere regolato in sede di liquidazione della Sofis, senza stabilire attraverso quale modo regolarlo, significa riproporre questi comitati di periti che servono appunto a dare notevoli emolumenti, con i soldi della Regione, agli amici dei dipendenti dell'ente o agli amici del Governo. La Commissione, su questo punto, è stata all'unanimità contraria.

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. E' ancora contraria all'unanimità.

LA PORTA. E lo è tuttora, come dice lo stesso Presidente della Commissione. Pertanto, dobbiamo rendere omaggio, ripetendo, alla tenacia degli uomini che stanno alla direzione dell'Espi; ed è un omaggio al dottor Piraccini, all'onorevole Di Napoli, all'onorevole Saladino che sono i firmatari di questi accordi che servono a fare rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

CAROLLO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, Presidente della Regione. Signor Presidente, il Governo intanto annunzia che è disposto a ritirare il comma aggiuntivo contenuto nella parte finale dell'emendamento. Ha il dovere, tuttavia, di spiegare per quale motivo lo avevamo proposto. Erano state rappresentate delle difficoltà circa la legittimazione dei crediti della Sofis nei confronti delle varie aziende; crediti che sarebbero stati rilevati automaticamente dall'Espi. Per questa difficoltà formale avevamo proposto l'emendamento. Poichè si è dato luogo ad interpretazioni diverse, il Governo ritira questa parte.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli D'Acquisto ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora in votazione, per parti separate, l'emendamento del Governo:

*alla lettera c) sopprimere le parole da: «sostituendosi alla Sofis in tutte le obbligazioni» fino a «dei terzi».*

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'altra parte dell'emendamento:

*dopo la lettera c) aggiungere le lettere d) ed e).*

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora in votazione l'articolo 32, nel seguente testo risultante a seguito delle modifiche apportate:

« Art. 32.

L'Espi:

a) provvede all'acquisto al valore nominale di tutte le azioni possedute e sottoscritte dalla Sofis nelle società da essa

promosse od a cui abbia partecipato in esecuzione delle leggi regionali numero 28 del 30 marzo 1967 e numero 33 del 12 aprile 1967, sino alla data di inizio della sua liquidazione, nonchè delle azioni relative a società costituite dalla società anzidetta;

b) provvede ad acquistare i crediti vantati dalla Sofis nei confronti delle società da essa promosse o a cui abbia partecipato al valore espresso nel bilancio della Sofis relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1967, nonchè a sostituirsi mediante apposite stipulazioni contrattuali nelle fidejussioni concesse dalla medesima Sofis a banche o istituti di credito nell'interesse delle società suddette.

Il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti su indicati sarà effettuato mediante rilascio di dichiarazione di debito produttivo degli interessi legali ed esigibili alla data del bilancio finale di liquidazione;

c) provvede a rendersi cessionario dei contratti stipulati fra la Sofis e gli altri azionisti delle società da essa promosse o a cui abbia partecipato aventi per oggetto patti parasociali;

d) provvede all'accordo dei debiti della Sofis nei confronti del Banco di Sicilia, della Cassa di Risparmio e della Banca del Sud, con contemporanea liberazione della società debitrice da parte di suddetti Istituti di credito. Il debito dell'Espi derivante dallo accordo di cui sopra è assistito dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana fino alla concorrenza di lire 15 miliardi ed in sostituzione di quella prevista dall'articolo 5 quarto comma, della legge regionale 7 marzo 1967, numero 18. Ai fini della operazione predetta è soppresso il limite del saggio di interesse di cui al secondo comma dell'articolo 5 della succitata legge;

e) provvede a sostituirsi alla Sofis in tutte le obbligazioni attive e passive assunte dalla società medesima verso terzi». Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si ritorna all'esame dell'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 4.

I consigli di amministrazione ed i collegi sindacali delle società per azioni a prevalente partecipazione dell'Espi sono composti da un numero di membri non superiore a tre ».

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione. Ricordo all'Assemblea che vi è un emendamento a firma dell'Assessore all'industria, Fagone, già annunciato, di cui do di nuovo lettura:

dopo le parole: « a tre » aggiungere: « ove non ostino specifici accordi con gruppi di partecipazione già esistenti ».

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ACQUISTO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, credo che bisogna mantenere l'emendamento che tende ad aumentare, nei casi in esso indicati, il numero di tre membri, perchè, se all'art. 32 abbiamo cancellato l'ultima parte in cui si diceva appunto che l'Espi doveva sostituirsi alla Sofis in tutte le obbligazioni derivanti dai patti medesimi, nella prima parte della lettera c) abbiamo tuttavia sancito che l'ente diventa cessionario di tutti i contratti stipulati tra la Sofis e gli azionisti delle società da essa promosse od a cui abbia partecipato. Ora, evidentemente, se è cessionario di un contratto, deve subirne le conseguenze. Anche se non è più ribadito in maniera tanto specifica che deve subire le conseguenze, che sono le obbligazioni, mi pare che questa conseguenza nasca da un sistema giuridico che noi tutti conosciamo, senza bisogno di fare una discussione approfondita in merito. Può accadere quindi quello che avevamo già rilevato e cioè che vi siano dei patti parasociali per cui si debbano nominare, da parte dei privati, due consiglieri. Ed allora non è possibile che vi siano due consiglieri dei privati su tre; occorre che in questo caso l'Espi possa nominarne, a sua volta, tre o più, in modo da conservare allo interno del Consiglio di amministrazione una maggioranza pari alla maggioranza delle azioni possedute.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dicho chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento a firma dell'Assessore Fagone.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Tomaselli, Genna, Sallicano, Cadili e Di Benedetto i seguenti emendamenti:

— Articolo 32 bis:

« L'articolo 21 della legge 21 marzo 1967, numero 18, è così modificato:

« Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

— il 20 per cento, alla formazione del fondo di riserva ordinaria;

— il 15 per cento, a un fondo per gli scopi di cui al successivo articolo 32 ter;

— il 15 per cento, per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale di particolare importanza per l'economia siciliana;

— il 50 pr cento alla Regione e agli altri enti partecipanti in misura proporzionale alle quote di ciascuno.

Nei primi dieci anni di esercizio, la quota riservata alla Regione è portata in aumento del fondo di dotazione dell'Ente »;

— Articolo 32 ter:

« Il 15 per cento degli utili è devoluto ad un fondo speciale da utilizzare in iniziative per la preparazione di elementi da avviare alla carriera direttiva industriale, nonchè nelle opere di preparazione professionale e tecnica e di assistenza sociale.

Le norme di carattere generale per il conseguimento dei sussidi fini sono determinate dal Consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale stabilisce annualmente l'entità delle somme da erogare.

VI LEGISLATURA

CLXXI SEDUTA

17 DICEMBRE 1968

Alla applicazione delle norme e alla assegnazione delle somme provvede il Direttore generale.

La vigilanza sulla proficua utilizzazione delle somme assegnate, la istruttoria delle iniziative e proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione e la trattazione delle pratiche amministrative e contabili relative alla gestione del fondo speciale di cui al primo comma del presente articolo e delle somme dal Consiglio assegnate per il raggiungimento degli scopi di che trattasi, sono affidate ad uno speciale ufficio ».

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiede di parlare?

TOMASELLI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. La Commissione?

D'ACQUISTO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione manifesta parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'emendamento articolo 32 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Pongo ora in votazione l'emendamento articolo 32 ter.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 33.

DI MARTINO, *segretario*:

« Art. 33.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 33, recante la formula di pubblicazione e comando.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge, nel seguente testo proposto dalla Commissione:

« Norme riguardanti l'Espi e gli altri enti istituiti con leggi regionali ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

DE PASQUALE. Chiediamo la votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di deputati, si procederà alla votazione segreta.

#### Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio segreto del disegno di legge: « Norme riguardanti l'Espi e gli altri enti istituiti con leggi regionali » (297-307/A).

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Dichiaro aperta la votazione. Prego il deputato segretario di fare l'appello.

DI MARTINO, *segretario*, fa l'appello.

*Prendono parte alla votazione*: Aleppo, Attardi, Avola, Bonfiglio, Buttafuoco, Cadili, Cagnes, Canepa, Capria, Carbone, Cardillo, Carfi, Carollo, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, Dato, De Pasquale, Di Benedetto, Di Martino, Fagone, Fasino, Fusco, Genna, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giubilato, Giummarra, Grammatico, Grasso Nicolosi, Grillo, Iocolano, La Duca, La Porta, La Terza, La Torre, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Macaluso, Mangione, Man-

nino, Marilli, Marino Francesco, Marino Giovanni, Marraro, Mattarella, Messina, Mongelli, Mongiovi, Muratore, Natoli, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Pantaleone, Parisi, Pivetti, Rindone, Rizzo, Romano, Rossitto, Russo Giuseppe, Russo Michele, Saladino, Sallicano, Sammarco, Santalco, Sardo, Scalorino, Scaturro, Seminara, Tepedino, Tomaselli, Trincanato, Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(*I deputati segretari Di Martino e Cadili procedono al computo dei voti*)

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	80
Maggioranza . . .	41
Voti favorevoli . . .	34
Voti contrari . . .	46

(*L'Assemblea non approva*)

Onorevoli colleghi, la seduta è per breve tempo sospesa. E' indetta una conferenza dei Capigruppo nell'Ufficio del Presidente della Assemblea, con la partecipazione del Governo.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,10*)

**Discussione del disegno di legge: « Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti legislativi » (391/A).**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Prima di passare alla votazione finale dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno, si procede con l'esame del disegno di legge posto al numero 3 dell'ordine del giorno: « Norme sull'utilizzo delle disponibilità degli esercizi scaduti destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti legislativi » (391/A).

Invito i componenti della Giunta di bilancio a prendere posto al banco delle commissioni. Dichiaro aperta la discussione generale. Invito il relatore, onorevole Fasino, a rendere la relazione.

FASINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, il capitolo sul quale insistono somme per iniziative legislative, tanto nella parte delle spese correnti del bilancio quanto in quella delle spese in conto capitale, non è stato del tutto utilizzato da parte dell'Assemblea per la realizzazione delle iniziative che sia il Governo che i singoli deputati o gruppi hanno avanzato. Ne deriva che, se non si approva una norma che consenta l'utilizzo di queste somme nell'esercizio successivo, i detti fondi diventano inutilizzabili e vanno, quindi, trasferiti nei capitoli dei residui. La Corte Costituzionale, d'altra parte, con sentenze in precedenza emesse, non ammette che siano utilizzabili per finanziamenti legislativi fondi che figurano in capitoli residui; da qui, onorevoli colleghi, la necessità di una norma quale quella che viene sottoposta dal Governo alla approvazione dell'Assemblea.

Devo aggiungere, per concludere, che anche il Parlamento nazionale ha approvato una norma analoga per potere utilizzare negli esercizi successivi i fondi indicati nel bilancio come disponibili per iniziative legislative. E' questo il senso e il limite del disegno di legge che invito l'Assemblea ad approvare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1968, le disponibilità del bilancio della Regione destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato ».

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 1.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2, recante la formula di pubblicazione e comando.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avrà luogo successivamente.

**Discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 » (390/A).**

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge « Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 » (390/A), iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno.

Invito i componenti della Giunta di bilancio a rimanere al banco delle commissioni. Dichiaro aperta la discussione generale ed invito il relatore, onorevole Fasino, a rendere la relazione.

FASINO, Presidente della Giunta di bilancio e relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo nei termini consueti ha richiesto l'esercizio provvisorio, per due mesi, del bilancio della Regione per il 1969, il cui esame è in corso presso la Commissione competente. Poichè è noto che i lavori dell'Assemblea dovranno essere sospesi in coincidenza dello svolgersi del Congresso nazionale del Partito socialista di unità proletaria e potranno essere ripresi soltanto nel 1969, per evitare che la Regione rimanga per un determinato periodo, priva di autorizzazione di spesa, è indispensabile che l'Assemblea approvi l'esercizio provvisorio richiesto secondo le indicazioni del disegno di legge del Governo.

GIACALONE VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACALONE VITO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista era orientato a negare la gestione provvisoria del bilancio al Governo della Regione; e ciò perché, in primo luogo ormai tale richiesta rappresenta non più un uso, ma un abuso e il nostro voto contrario avrebbe significato un giudizio nei confronti del Governo che, proprio alla vigilia del voto sull'esercizio provvisorio, mirava ad imporre un provvedimento quale quello dell'Espi che costituiva un debole passo indietro.

Il secondo motivo di tale nostro atteggiamento scaturiva da un giudizio che noi, come gruppo comunista, davamo al bilancio stesso, che rappresenta anch'esso, rispetto al bilancio dell'esercizio 1968, un passo indietro. Dinanzi al fatto nuovo, dinanzi al voto dell'Assemblea che ha assestato un duro colpo alla tracotanza del Governo e della sua maggioranza, dinanzi alla volontà del Governo, già dichiarata in sede di riunione di capi gruppo, di rassegnare le dimissioni, il gruppo comunista dichiara di astenersi sulla votazione relativa alla concessione dell'esercizio provvisorio.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo ricordare che se il

Governo avesse presentato tempestivamente il nuovo bilancio, quest'anno avremmo potuto segnare nella storia della nostra Assemblea e dei nostri governi autonomistici una data importante.

Tempo addietro, l'Assemblea aveva accolto la proposta nostra e dei colleghi comunisti perchè si prendesse lo spunto dall'ampio ed esauriente dibattito svolto sull'esercizio finanziario del 1967 — che veniva approvato, invece, se non erro, nel giugno dell'anno in corso, in una situazione, cioè, di estremo ritardo ed il cui indirizzo di spesa appariva già per metà scontato — per autorizzare il Governo ad innestare, subito dopo, sulla scorta, ripeto, del dibattito svoltosi, un vero e proprio bilancio di previsione per l'anno successivo, onde evitare che si tornasse ancora a discutere su un bilancio di previsione avente tutte le caratteristiche di un consuntivo, ed ovviare così ai riflessi improduttivi di tale situazione, quali la inoperosità dei nostri strumenti burocratici e la conseguente paralisi di gran parte della attività della nostra Regione.

Quindi la nostra polemica nei confronti delle richieste di esercizi provvisori, nei confronti dei ritardi di presentazione dei bilanci, è una polemica responsabile che trova il suo fondamento nell'invito, da noi sempre rivolto alla maggioranza ed al Governo, a far fronte tempestivamente a tale loro dovere. L'ottemperare nei termini corrispondenti a tale impegno non è soltanto un formalismo costituzionale, un fatto puramente statutario, è una esigenza primaria, di serietà, di vita della nostra Regione, della nostra Assemblea.

Noi, dunque, saremmo stati dell'opinione che il bilancio dovesse essere approvato nei termini prescritti e siamo convinti che a ciò si sarebbe potuto pervenire anche in virtù della proposta già avanzata in questa Assemblea dall'opposizione. Ecco perchè l'esercizio provvisorio, richiesto stasera dal Governo, noi lo accettiamo come un fatto dovuto, un male minore necessario, indispensabile, ma non condividiamo l'uso del ricorso ad esso, nè per la forma, nè per la sostanza e di esso non vogliamo assumerci alcuna responsabilità.

Quindi non votiamo contro perchè sarebbe fuor di luogo, perchè un simile voto non avrebbe più neanche carattere politico in una situazione nella quale il Governo sta per annunciare le dimissioni, ma ci asteniamo dalla

votazione sottolineando la nostra astensione con queste dichiarazioni.

BUTTAFUOCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTAFUOCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è il caso di polemizzare sull'uso della richiesta di esercizio provvisorio. L'avremmo ben volentieri fatto stasera, se gli avvenimenti si fossero svolti in maniera diversa. Quanto è avvenuto poc'anzi, cioè la caduta fragorosa del Governo e della formula di centro-sinistra sulla legge sull'Espi, ci invita ad un senso di responsabilità. L'analisi dei voti denuncia chiaramente una crisi nella maggioranza che appare lacerata e polverizzata. Noi non possiamo assumere la responsabilità, di fronte al mondo economico, agli stipendi da pagare, delle conseguenze di quanto avverrebbe in Sicilia a causa della mancanza del bilancio o dell'esercizio provvisorio. Pertanto, in considerazione di quanto detto, in omaggio proprio al mondo della produzione, noi ci asteniamo dal voto.

DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avevamo già manifestato in Giunta di bilancio la nostra linea politica sull'esercizio provvisorio ed avevamo detto che non avremmo consentito, che non avremmo mai dato appoggio a un disegno di legge sostitutivo di quell'atto primario che il Governo avrebbe dovuto presentare nei tempi costituzionali. Sono successi dei fatti nuovi i quali ci impongono, per quel senso di responsabilità che ci ha sempre distinto, di non potere tenere questo atteggiamento sia per non paralizzare la vita amministrativa della Regione sia perchè di ciò non ci si muova rimprovero, come è avvenuto in occasione della votazione dell'ultimo bilancio, quando si è fatto ricorso a due esercizi provvisori perchè il Governo non era capace ancora di esitare il bilancio stesso. Noi liberali a questo istituto siamo stati sempre contrari, ma dopo i fatti accaduti stasera, fatti politici di una certa rilevanza, al fine di non fare ricadere sulla Sicilia le conseguenze negative del man-

cato adempimento, da parte del Governo, ai suoi doveri costituzionali, noi dichiariamo di astenerci dal voto sull'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio allo esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 secondo gli statuti di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentato all'Assemblea ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1969.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2, recante la formula di pubblicazione e comando.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avrà luogo successivamente.

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale del disegno di legge « Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie. Modifiche alla legge 12 aprile 1967 numero 35 » (313), iscritto al numero 1 del punto III dell'ordine del giorno.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione; risulta estratto il nominativo del deputato Traina.

Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Traina.

DI MARTINO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Aleppo, Avola, Bonfiglio, Buttafuoco, Cadili, Canepa, Capria, Cardillo, Carollo, Celi, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, Di Benedetto, Di Martino, Fagone, Fasino, Fusco, Genna, Giacalone Diego, Giummara, Grammatico, Grillo, Iocolano, Lo Magro, Lombardo, Macaluso, Mangione, Mannino, Marino Francesco, Marino Giovanni, Mattarella, Mongelli, Mongiovi, Muratore, Natoli, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Parisi, Pivetti, Russo Giuseppe, Russo Michele, Saladino, Sammarco, Santalco, Sardo, Scalorino, Seminara, Tomaselli, Trincanato, Zappalà.

Rispondono no: Attardi, Cagnes, Carbone, Carfi, Colajanni, De Pasquale, Giacalone Vito, Giubilato, Grasso Nicolosi, La Duca, La Porta, Marilli, Marraro, Messina, Rindone, Romano, Scaturro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario, Di Martino, procede al computo dei voti)

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti . . .	71
Maggioranza . . . .	36
Hanno risposto sì . . .	54
Hanno risposto no . . .	17

(*L'Assemblea approva*)

**Votazione per appello nominale.**

Si procede alla votazione per appello nominale del disegno di legge « Norme integrative della legge 13 marzo 1959, numero 4 » (306), iscritto al numero 2 del punto III dell'ordine del giorno.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione; risulta estratto il nominativo del deputato Iocolano.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Iocolano.

DI MARTINO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Aleppo, Attardi, Avola, Bonfiglio, Buttafuoco, Cadili, Cagnes, Canepa, Capria, Carbone, Cardillo, Carfi, Carollo, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, De Pasquale, Di Benedetto, Di Martino, Fagone, Fasino, Fusco, Genna, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giubilato, Giummarrà, Grammatico, Grasso Nicolosi, Grillo, Iocolano, La Duca, La Porta, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Macaluso, Mannino, Marilli, Marino Francesco, Marino Giovanni, Mattarella, Messina, Mongelli, Mongiovi, Muratore, Natoli, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Parisi, Pivetti, Rindone, Rizzo, Romano, Russo Giuseppe, Russo Michele, Saladino, Sammarco, Santalco, Sardo, Scalorino, Scaturro, Seminara, Tepedino, Trincanato, Zapalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(*Il deputato segretario Di Martino procede al computo dei voti*)

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti . . . .	71
Maggioranza . . . .	36
Hanno risposto sì . . . .	71

(*L'Assemblea approva*)

**Votazione per appello nominale.**

Si procede alla votazione per appello nominale del disegno di legge « Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti legislativi » (391).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione; risulta estratto il nominativo del deputato Santalco.

Dichiaro aperta la votazione.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Santalco.

DI MARTINO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Aleppo, Attardi, Avola, Bonfiglio, Buttafuoco, Cadili, Cagnes, Canepa, Capria, Carbone, Cardillo, Carfi, Carollo, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, De Pasquale, Di Martino, Fagone, Fasino, Fusco, Genna, Giacalone Diego, Giubilato, Giummarrà, Grammatico, Grasso Nicolosi, Grillo, Iocolano, La Duca, La Porta, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Macaluso, Mannino, Marilli, Marino Francesco, Mattarella, Messina, Mongelli, Mongiovi, Muratore, Natoli, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Parisi, Pivetti, Rindone, Russo Giuseppe, Russo Michele, Saladino, Sammarco, Santalco, Sardo, Scalorino, Scaturro, Seminara, Tepedino, Trincanato, Zapalà.

Si astiene: l'onorevole Di Benedetto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego il deputato segretario di procedere al computo dei voti.

(*Il deputato segretario Di Martino procede al computo dei voti*)

## Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti . . . . .	67
Astenuti . . . . .	1
Votanti . . . . .	66
Maggioranza . . . . .	34
Hanno risposto sì . . .	66

(*L'Assemblea approva*)

## Votazione per appello nominale.

Si procede, infine, alla votazione per appello nominale del disegno di legge « Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 » (390).

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione; risulta estratto il nominativo del deputato La Porta.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole La Porta.

DI MARTINO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Aleppo, Avola, Bonfiglio, Canepa, Capria, Cardillo, Carollo, Celi, Coniglio, D'Acquisto, D'Alia, Di Martino, Fagone, Fasino, Giacalone Diego, Giummarra, Grillo, Iocolano, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Macaluso, Mannino, Marino Francesco, Mattarella, Mongiovi, Muratore, Natoli, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Parisi, Russo Giuseppe, Saladino, Sammarco, Santalco, Sardo, Scalorino, Tepedino, Trincanato, Zappalà.

Si astengono: Attardi, Buttafuoco, Cadili, Cagnes, Carbone, Carfi, Colajanni, Corallo, De Pasquale, Di Benedetto, Fusco, Genna, Giacalone Vito, Giubilato, Grammatico, Grasso Nicolosi, La Duca, La Porta, La Terza, La Torre, Marilli, Marino Giovanni, Messina, Mongelli, Pivetti, Rindone, Romano, Russo Michele, Sallicano, Seaturro, Seminara, Tommaselli.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego il deputato segretario di procedere al computo dei voti.

(*Il deputato segretario Di Martino procede al computo dei voti*)

## Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti . . . . .	74
Astenuti . . . . .	32
Votanti . . . . .	42
Maggioranza . . . . .	22
Hanno risposto sì . . .	42

(*L'Assemblea approva*)

## Dimissioni del Governo regionale.

CAROLLO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea ha, questa sera, respinto il disegno di legge, presentato dal Governo, concernente provvedimenti per l'Espi. Nel segreto della urna, in altri termini, si è manifestata la non rispondenza della maggioranza con le decisioni che la maggioranza stessa aveva esplicitamente posto sul disegno di legge.

Nonostante, signor Presidente, onorevoli colleghi, nessun obbligo costituzionale imporrebbe al Governo di presentare le dimissioni, tuttavia, per ragioni di correttezza e di sensibilità politica, il Governo prende atto del voto espresso da questa Assemblea, ne trae le logiche conseguenze ed annunzia le sue irrevocabili dimissioni.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto delle dimissioni del Governo.

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la sesta sessione ordinaria dell'Assemblea regionale siciliana.

Gli onorevoli deputati saranno convocati a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 18,00.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore Generale*

**Avv. Giuseppe Vaccarino**

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo